

# Assemblea Regionale Siciliana

## CCXXVII. SEDUTA

VENERDI 9 DICEMBRE 1949

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

	Pag.
Congedo . . . . .	2163
Disegno di legge: « Stati di previsione della entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (253) (Seguito della discussione: Stato di previsione dell'entrata; rubriche dello Stato di previsione della spesa relative a « Assemblea regionale », « Spese per il funzionamento dell'Alta Corte », « Consiglio di giustizia amministrativa », « Sezioni della Corte dei conti », « Presidenza della Regione e Uffici, Servizi e Amministrazioni dipendenti », « Assessorato delle finanze »):	2163, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183.
PRESIDENTE . . . . .	2144, 2149, 2151, 2152, 2153, 2156, 2163, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183.
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	2149, 2152, 2156, 2174, 2179.
CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio . . . . .	2149, 2152, 2163, 2177, 2178, 2179
NICASTRO . . . . .	2151, 2168
COLAJANNI POMPEO . . . . .	2169, 2180
AUSIELLO, relatore di minoranza . . . . .	2177
STARRABBA DI GIARDINELLI . . . . .	2179
MONTALBANO . . . . .	2180
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	2143

La seduta è aperta alle ore 17,30.

D'AGATA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'AGATA, *segretario*:

« All'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere se è vero che, per coprire i posti vuoti privi di titolari, siano stati assegnati alle scuole elementari delle provincie di Agrigento, Trapani e Caltanissetta dei maestri provenienti da altre provincie, risultati idonei nell'ultimo concorso, con evidente grave danno per i maestri disoccupati del posto, che si vedono così preclusa la possibilità di ottenere un incarico.

In caso affermativo, chiedo se intende intervenire per tutelare gli interessi legittimi dei maestri fuori ruolo. » (Gli interroganti chiedono la risposta scritta con urgenza) (798)

COLAJANNI POMPEO - CORTESE.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere se intende intervenire :

1°) per fare ultimare i lavori di trasformazione della trazzera Casteltermini-Zolfara, iniziati circa due anni or sono, onde venire incontro alle legittime richieste dei lavoratori, che in atto sono costretti a percorrere circa 40 chilometri al giorno per recarsi al lavoro, mentre con la attivazione della detta arteria il percorso si ridurrebbe a 16 chilometri complessivi;

2°) perchè il fondo stradale abbia una larghezza di metri 6 anzichè di metri 4, misura questa insufficiente al normale traffico degli automezzi adibiti al trasporto dei lavoratori. » (Gli interroganti chiedono la risposta scritta) (799)

COLAJANNI POMPEO - CUFFARO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè annunziate, per le quali è stata chiesta la risposta scritta, saranno inviate agli Assessori competenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Stati di previsione della entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950» (253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950».

Ricordo all'Assemblea che nella seduta precedente è stato approvato il passaggio all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Ne do lettura:

Art. 1.

«E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie escluse quelle che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E', altresì, autorizzata l'emanaione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo».

Poichè l'articolo 1 fa riferimento alla tabella A, annessa al disegno di legge, apro la discussione sulla tabella A, relativa allo «Stato di previsione dell'entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950».

Prego il deputato segretario di dare lettura dei singoli capitoli, i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura quando non vi siano osservazioni od emendamenti.

D'AGATA, segretario, legge:

Tabella A.

**Stato di previsione della entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.**

*Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive.*

*Redditi patrimoniali della Regione.*

Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 10.000.000.

Capitolo 2. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono i redditi di beni mobili, lire 1.000.000.

Capitolo 3. Provento netto dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, *per memoria*.

Capitolo 4. Proventi delle miniere, stabilimenti minerali e sorgenti di acque minerali, lire 1.500.000.

Capitolo 5. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (artt. 7 e 25 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 2.800.000.

Capitolo 6. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con R. Decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 500.000.

Capitolo 7. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia, lire 100.000.

Capitolo 8. Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali, lire 5.000.000.

Capitolo 9. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 300.000.

Capitolo 10. Proventi delle trazzere, lire 7.500.000.

Capitolo 11. Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione — Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferite dalla Regione, *per memoria*.

Capitolo 12. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 1.000.000.

Capitolo 13. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 3.000.000.

Capitolo 14. Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio della Regione, non specificatamente elencati, lire 50.000.

*Totale dei redditi patrimoniali della Regione, lire 32.750.000.*

*Proventi della Gazzetta Ufficiale.*

Capitolo 15. Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni speciali e dalla vendita della Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 2.200.000.

Capitolo 16. Proventi delle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e su pubblicazioni speciali, lire 5.000.000.

*Totale dei proventi della Gazzetta Ufficiale, lire 7.200.000.*

*Tributi. — Imposte dirette.*

Capitolo 17. Imposta sui fondi rustici, lire 800.000.000.

Capitolo 18. Imposta sui fabbricati, lire 20.000.000.

Capitolo 19. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 2.500.000.000.

Capitolo 20. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 500.000.000.

Capitolo 21. Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100), lire 80.000.000.

Capitolo 22. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi

specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali escluse le Aziende Municipalizzate (art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19), lire 200.000.

Capitolo 23. Imposte dirette di qualsiasi natura non specificatamente elencate, *per memoria*.

*Totale delle imposte dirette, lire 3.900.200.000.*

*Tasse ed imposte indirette sugli affari.*

Capitolo 24. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 280.000.000.

Capitolo 25. Imposta sul valore netto globale delle successioni (R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220), lire 100.000.000.

Capitolo 26. Imposta sulla manomorta, lire 3.500.000.

Capitolo 27. Imposta di registro, lire 1.600.000.000.

Capitolo 28. Imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762), lire 5.000.000.000.

Capitolo 29. Imposta generale sull'entrata — sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sui mosti ed uve da vino — da devolvere a favore dei Comuni a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, lire 300.000.000.

Capitolo 30. Tassa di bollo, lire 1.000.000.000.

Capitolo 31. Imposte in surrogozazione del registro e del bollo, lire 25.000.000.

Capitolo 32. Sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1284), lire 6.000.000.

Capitolo 33. Imposta ipotecaria, lire 350.000.000.

Capitolo 34. Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del R. decreto-legge medesimo), *per memoria*.

Capitolo 35. Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (artt. 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, e R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458), lire 10.000.000.

Capitolo 36. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli artt. 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650 e decreto legislativo Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834), *per memoria*.

Capitolo 37. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557 e successive modificazioni), lire 225.000.000.

Capitolo 38. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 2 aprile 1946, n. 399, lire 1.000.000.

Capitolo 39. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto della Regione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (artt. 1 e 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e convenzione 15 dicembre 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 20.000.000.

Capitolo 40. Tasse sulle concessioni governative, lire 350.000.000.

Capitolo 41. Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 e art. 30 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177), lire 30.000.000.

Capitolo 42. Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi adibiti al trasporto di cose e sulle vetture destinate ad uso speciale (artt. 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88 e art. 30 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177), lire 48.000.000.

Capitolo 43. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto della Regione dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) (convenzione 15 dicembre 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni), lire 180.000.000.

Capitolo 44. Diritto del 5% sull'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e artt. 8 e 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369), lire 50.000.

Capitolo 45. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto e al galoppo e sugli introiti lordi delle scommesse (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, artt. 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 e R. decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538), lire 10.000.

Capitolo 46. Tassa di bollo sulle carte da giuoco (R. decreto 3 dicembre 1923, n. 3277), lire 400.000.

Capitolo 47. Tassa di bollo sulla quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata e delle tranvie intercomunali (art. 7, comma 2°, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50.000.

Capitolo 48. Tassa di bollo sui biglietti e risconti di trasporto di viaggiatori, merci bagagli, cani e veloci-

pedi, sulle ferrovie dello Stato (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275), lire 4.000.000.

Capitolo 49. Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate, *per memoria*.

*Totale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, lire 9.533.010.000.*

*Dogane ed Imposte Indirette sui consumi.*

Capitolo 50. Imposta sul consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 350.000.000.

Capitolo 51. Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206), lire 700.000.

Capitolo 52. Dogane e diritti marittimi, lire 400.000.000.

Capitolo 53. Sovrapposta di confine (esclusa la sovrapposta sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi), lire 200.000.000.

Capitolo 54. Sovrapposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939 n. 739 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142), lire 12.000.000.

Capitolo 55. Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249), lire 200.000.000.

Capitolo 56. Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati, *per memoria*.

*Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi, lire 1.162.700.000.*

*Proventi dei servizi pubblici minori.*

Capitolo 57. Tasse di pubblico insegnamento, lire 43.000.000.

Capitolo 58. Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc., diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924 (G. U. n. 167 del 17 luglio 1924), lire 20.000.000.

Capitolo 59. Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 20.000.000.

Capitolo 60. Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito

nella legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 10.000.000.

Capitolo 61. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595), lire 800.000.

Capitolo 62. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 65.000.000.

Capitolo 63. Provento delle obblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 6.000.000.

Capitolo 64. Provento delle obblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 3.000.000.

Capitolo 65. Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico - Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente, senza licenza, da versarsi dai contravvenitori (artt. 58 e 70 della legge 1 giugno 1939, n. 1089), lire 400.000.

Capitolo 66. Proventi e diritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici minori, *per memoria*.

*Totale dei proventi di servizi pubblici minori, lire 167.900.000.*

*Rimborsi e concorsi nelle spese.*

Capitolo 67. Contributi di miglioramento in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico o col concorso della Regione (artt. 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 1), lire 30.000.

Capitolo 68. Contributi a carico dei Consorzi per opere idrauliche di seconda categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688), *per memoria*.

Capitolo 69. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2244), *per memoria*.

Capitolo 70. Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie (R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1923, numero 519, R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione), lire 1.000.000.

Capitolo 71. Rimborso da parte dei Comuni, delle spese anticipate per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità, *per memoria*.

Capitolo 72. Contributi di Comuni, Camere di Commercio e di altri Enti nelle spese di funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (artt. 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070), lire 300.000.

Capitolo 73. Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dall'Economato Regionale, *per memoria*.

Capitolo 74. Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese ordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compenso per lavoro straordinario, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.), *per memoria*.

Capitolo 75. Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 2.000.000.

*Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria), lire 3.330.000.*

*Proventi e contributi speciali.*

Capitolo 76. Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti della Regione, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessioni di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali - Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269), lire 1.000.000.

Capitolo 77. Quota del 5% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901), *per memoria*.

Capitolo 78. Quota del 55% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283), *per memoria*.

Capitolo 79. Addizionale 2% alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366), *per memoria*.

Capitolo 80. Proventi di restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto di privati e di enti diversi dalla Regione (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240), *per memoria*.

Capitolo 81. Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), *per memoria*.

Capitolo 82. Contributi nelle spese per gli organi dell'Industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 29 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, (art. 1), e art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906), *per memoria*.

Capitolo 83. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'articolo

lo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Capitolo 84. Somma da versare ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica, *per memoria*.

Capitolo 85. Proventi e contributi di cui alle lettere a), c), d) i) ed ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1939, n. 288 destinati per la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 28 giugno 1939, n. 899), *per memoria*.

Capitolo 86. Addizionale 5% alle imposte dirette erariali, imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrapposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100), lire 800.000.000.

Capitolo 87. Importo della soprattassa etariale sulle riserve di caccia e della soprattassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, *per memoria*.

Capitolo 88. Importo della soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dello art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, *per memoria*.

Capitolo 89. Importi delle soprattasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, *per memoria*.

Capitolo 90. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 100.000.

Capitolo 91. Diritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3, e 4, della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare per la protezione degli animali, *per memoria*.

Capitolo 92. Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura, *per memoria*.

*Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordinaria), lire 801.100.000.*

*Entrate diverse.*

Capitolo 93. Tassa del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somma da versarsi dagli ufficiali medesimi agli uffici del Registro giusta gli artt. 3 e 4 della legge medesima, lire 250.000.

Capitolo 94. Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 50.000.

Capitolo 95. Ricupero di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio, lire 1.000.000.

Capitolo 96. Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione Siciliana, approvata con D.P.R. 3 dicembre 1947, numero 22-A), lire 350.000.000.

Capitolo 97. Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 1.000.000.

Capitolo 98. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287), *per memoria*.

Capitolo 99. Quota spettante alla Regione sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni, lire 2.000.000.

Capitolo 100. Quota spettante alla Regione, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 600.000.

Capitolo 101. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265), lire 100.000.

Capitolo 102. Provento della vendita di sieri e vaccini, lire 300.000.

Capitolo 103. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, *per memoria*.

Capitolo 104. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, numero 1158), *per memoria*.

Capitolo 105. Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico predetto e art. 18 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 100.000.

Capitolo 106. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (art. 115, III comma, del te-

sto unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265), lire 100.000.

Capitolo 107. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 100.000.

Capitolo 108. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette versate direttamente dai debitori, *per memoria*.

Capitolo 109. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette, lire 300 mila.

Capitolo 110. Diritto fisso a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbon fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 400.000.

Capitolo 111. Tassa progressiva per l'esportazione di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089), *per memoria*.

Capitolo 112. Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 40 della legge 1 giugno 1939, n. 1089), *per memoria*.

Capitolo 113. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 150.000.

Capitolo 114. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunziate dalla Corte dei Conti ed iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 115. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunziate dalla Corte dei Conti e non iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei Conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776), *per memoria*.

Capitolo 116. Versamenti da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, *per memoria*.

Capitolo 117. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 17.000.000.

Capitolo 118. Entrate eventuali e diverse degli Assessorati, lire 5.500.000.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio ha presentato, in relazione al capitolo 118, il seguente emendamento aggiuntivo:

*dopo il capitolo 118, aggiungere il seguente: «Capitolo 118 bis (di nuova istituzione). Rimborsi e recuperi in conseguenza della attuazione dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, per memoria».*

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Probabilmente il nuovo capitolo si riferisce all'articolo 35 dello Statuto e non all'articolo 37.

PRESIDENTE. Nel testo dell'allegato è scritto: «articolo 37».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non è così, onorevole Castrogiovanni. L'emendamento si riferisce proprio all'articolo 37 perchè riguarda i redditi degli stabilimenti industriali e commerciali. E' un emendamento al quale io ho dichiarato di aderire.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si prosegua nella lettura dei capitoli.

D'AGATA, segretario, legge:

*Totale delle entrate diverse (parte ordinaria), lire 378.950.000.*

*Titolo II. — Entrata straordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive.*

*Imposte transitorie.*

Capitolo 119. Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 2.000.000.000.

Capitolo 120. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (art. 83 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 1.450.000.000.

Capitolo 121. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società e degli Enti morali (art. 70 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131), lire 50.000.000.

Capitolo 122. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151), lire 31.000.000.

Capitolo 123. Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1937, numero 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19), lire 2.000.000.

Capitolo 124. Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250), lire 3.500.000.

Capitolo 125. Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205), lire 200.000.

Capitolo 126. Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (art. 12 del R. decreto 12 aprile 1943, numero 205, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384), lire 4.000.000.

Capitolo 127. Contributo straordinario del 2% sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 870), *per memoria*.

Capitolo 128. Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 1 luglio 1940, n. 803), lire 800.000.

Capitolo 129. Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione alla Regione delle quote indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 e art. 1 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 250.000.000.

Capitolo 130. Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di speculazione (R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 100.000.000.

*Totale delle imposte transitorie, lire 3.891.500.000.*

*Rimborsi e concorsi nelle spese.*

Capitolo 131. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 132. Rimborsi e concorsi di spese straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 133. Rimborso dallo Stato di quota parte delle spese straordinarie di funzionamento degli Uffici che svolgono nella Regione attività statale e regionale (stipendi, premio giornaliero di presenza, compensi speciali, sussidi, cancelleria, ecc.), *per memoria*.

Capitolo 134. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inseriti nella parte straordinaria del bilancio, lire 2.000.000.

*Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straordinaria), lire 2.00.000.*

*Proventi e contributi speciali.*

Capitolo 135. Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni, lire 500.000.

Capitolo 136. Somme versate da Amministrazioni, da Enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2531), *per memoria*.

Capitolo 137. Contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extra-urbane esercite nella Regione da Enti

pubblici e da imprese private, da devolversi a favore dell'Associazione famiglie caduti in guerra (decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n. 34), lire 200 mila.

Capitolo 138. Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario, *per memoria*.

*Totale dei proventi e contributi speciali (parte straordinaria), lire 700.000.*

*Entrate diverse.*

Capitolo 139. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, *per memoria*.

Capitolo 140. Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (articolo 19 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436), lire 50.000.

Capitolo 141. Entrate di ogni genere concernenti la avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 134), lire 10.000.000.

Capitolo 142. Sovraimposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141), lire 5.000.000.

Capitolo 143. Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi, per realizzo di attività e per entrate varie concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), *per memoria*.

Capitolo 144. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il II comma dell'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, numero 1468 (art. 10 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 145. Partecipazione della Regione ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2, lettera c, del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria*.

Capitolo 146. Versamento alla Regione del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni, *per memoria*.

Capitolo 147. Versamento alla Regione dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito nella legge 19 luglio 1941, n. 967, *per memoria*.

Capitolo 148. Somme spettanti alla Regione in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, *per memoria*.

Capitolo 149. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge della Regione (art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240), lire 3.000.000.

Capitolo 150. Canoni per l'uso delle baracche di proprietà della Regione esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 151. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dall'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (artt. 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), *per memoria*.

Capitolo 152. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 250.000.

Capitolo 153. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.  
*Totale delle entrate diverse (parte straordinaria), lire 18.300.000.*

*Fondo di solidarietà nazionale.*

Capitolo 154. Fondo di Solidarietà Nazionale da versarsi dallo Stato, di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (acconto), lire 30.000.000.000.

*Categoria II. — Movimento di capitali.*

*Vendita di beni e affrancazioni di canoni.*

Capitolo 155. Vendita di beni immobili, *per memoria*.

Capitolo 156. Ricavo derivante dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altre sedi, *per memoria*.

Capitolo 157. Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà della Regione, *per memoria*.

Capitolo 158. Affrancazioni e alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili, lire 500.000.

Capitolo 159. Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura, *per memoria*.

*Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancazione di canoni, lire 500.000.*

*Rimborsi di anticipazioni.*

Capitolo 160. Rimborsi di anticipazioni varie, *per memoria*.

*Partite che si compensano nella spesa.*

Capitolo 161. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli Uffici contabili demaniali, lire 5.000.000.

Capitolo 162. Entrate varie che si compensano con partite della spesa, *per memoria*.

*Totale delle partite che si compensano nella spesa, lire 5.000.000.*

*Ricuperi diversi.*

Capitolo 163. Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate, *per memoria*.

Capitolo 164. Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra, *per memoria*.

Capitolo 165. Rimborsò delle anticipazioni concesse al personale del Corpo delle Foreste per acquisto di cavalli, *per memoria*.

Capitolo 166. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, *per memoria*.

*Totale dei ricuperi diversi, ---.*

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dei riassunti per titoli e per categorie.

D'AGATA, segretario, legge:

*Riassunto per titoli.*

*Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive.*

Redditi patrimoniali della Regione, lire 32.750.000.

Proventi della Gazzetta Ufficiale, lire 7.200.000.

Tributi:

Imposte dirette, lire 3.900.200.000.

Tasse ed imposte indirette sugli affari, lire 9.533.010.000.

Dogane e imposte indirette sui consumi, lire 1.162.700.000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 167.900.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 3.330.000.

Proventi e contributi speciali, lire 801.100.000.

Entrate diverse, lire 378.950.000.

*Totali della categoria I (parte ordinaria), lire 15.987.140.000.*

*Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. — Entrate effettive.*

Imposte transitorie, lire 3.891.500.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 2.000.000.

Proventi e contributi speciali, lire 700.000.

Entrate diverse, lire 18.300.000.

Fondo di solidarietà nazionale, lire 30.000.000.000.

*Totali della categoria I (parte straordinaria), lire 33.912.500.000.*

*Categoria II. Movimento di capitali.*

Vendita di beni ed affrancazione di canoni, lire 500.000.

Rimborsi di anticipazioni.

Partite che si compensano nella spesa, lire 5.000.000.

Ricuperi diversi.

*Totali della categoria II, lire 5.500.000.*

*Totali del titolo II - Entrata straordinaria, lire 33.918.000.000.*

*Riassunto per categorie.*

*Categoria I. Entrate effettive.*

Parte ordinaria, lire 15.987.140.000.

Parte straordinaria, lire 33.912.500.000.

*Totali delle entrate effettive, lire 49.899.640.000.*

*Categoria II. Movimento di capitali.*

Parte straordinaria, lire 5.500.000.

*Totale generale, lire 49.905.140.000.*

PRESIDENTE. Essendo stati così approvati i capitoli ed i riassunti di cui alla tabella A, si proceda alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

« E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie escluse quelle che

per il secondo comma dell' articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E', altresì, autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo ».

NICASTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Dichiaro che il Gruppo del Blocco del popolo voterà sempre contro i vari articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 testé riletto.

(E' approvato)

Art. 2.

« Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B) ».

Poichè in esso si fa riferimento alla tabella B annessa al disegno di legge, apro la discussione sulla tabella B relativa allo « Stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 », nella parte che riguarda gli statuti di previsione della spesa per gli organi e per i servizi generali della Regione.

Prego il deputato segretario di dare lettura dei singoli capitoli, i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura, quando non vi siano osservazioni od emendamenti.

D'AGATA, segretario, legge:

**Tabella B.**

**Stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.**

*Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese per gli organi e per i servizi generali della Regione.*

Assemblea regionale.

Capitolo I. Spese per l'Assemblea regionale, lire 240.000.000.

*Spese per il funzionamento dell'Alta Corte.*

Capitolo 2. Quota a carico della Regione delle spese per i servizi dell'Alta Corte, prevista dall'articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con il R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, lire 5.000.000.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio ha proposto il seguente emendamento al capitolo 2:

*Al capitolo 2 aumentare lo stanziamento da: « lire 5.000.000 » a « lire 10.000.000 ».*

L'onorevole Assessore alle finanze ha facoltà di parlare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo emendamento è accettato dal Governo.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio ha qualche chiarimento da dare?

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Nessun chiarimento da dare dopo l'accettazione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Giunta ed accettato dal Governo.

Chi è contrario è pregato di alzarsi.

*(E' approvato)*

Si prosegua nella lettura dei capitoli.

D'AGATA, segretario, legge:

*Consiglio di Giustizia Amministrativa.*

Capitolo 3. Spese per il Consiglio di giustizia amministrativa, a carico della Regione, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, lire 20.000.000.

*Sezioni della Corte dei conti.*

Capitolo 4. Spese per le Sezioni della Corte dei conti per la Regione Siciliana, a carico della Regione, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, lire 5.000.000.

*Presidenza della Regione e Uffici, Servizi e Amministrazioni dipendenti.*

*Presidenza della Regione.*

Capitolo 5. Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori, lire 14.500.000.

Capitolo 6. Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori, lire 5.000.000.

Capitolo 7. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse), lire 19.500.000.

Capitolo 8. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio

per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1108), lire 26.500.000.

Capitolo 9. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare del Presidente della Regione, lire 2.200.000.

Capitolo 10. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 2.150.000.

Capitolo 11. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 3.500.000.

Capitolo 12. Compensi speciali in eccezione ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) lire 600.000.

Capitolo 13. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 1.500.000.

Capitolo 14. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 300.000.

Capitolo 15. Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Presidenza della Regione, lire 600.000.

Capitolo 16. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 200.000.

Capitolo 17. Spese casuali della Presidenza della Regione e degli Uffici, Servizi e Amministrazioni dipendenti, lire 1.000.000.

Capitolo 18. Commissioni — Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 600.000.

Capitolo 19. Spese riservate della Presidenza della Regione, lire 6.000.000.

Capitolo 20. Funzioni pubbliche, feste governative, spese di rappresentanza e per avvenimenti eccezionali, lire 12.000.000.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio ha proposto al capitolo 20 il seguente emendamento:

*Al capitolo 20 sostituire il seguente: « Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, spese di rappresentanza e per avvenimenti eccezionali, lire 12.000.000 ».*

L'onorevole Assessore alle finanze ha facoltà di parlare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dalla Giunta del bilancio ed accettato dal Governo.

Chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

D'AGATA, segretario, legge:

Capitolo 21. Spese di beneficenza, lire 12.000.000.

Capitolo 22. Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 23. Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali della Presidenza e Uffici, Servizi e Amministrazioni dipendenti, lire 2.000.000.

Capitolo 24. Biblioteca — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali, lire 800.000.

Capitolo 25. Spese per i giudizi, l'assistenza e la consulenza legale (Spesa obbligatoria), lire 10.000.000.

Capitolo 26. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

*Totale delle spese per la Presidenza della Regione, lire 130.950.000.*

Ufficio di Segreteria della Giunta Regionale.

Spese generali.

Capitolo 27. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse), lire 2.100.000.

Capitolo 28. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto Legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, numero 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 2.500.000

Capitolo 29. Indennità di Gabinetto al personale in servizio presso la Segreteria della Giunta Regionale (art. 13, ultimo comma, del D. L. P. 31 ottobre 1948, n. 30), lire 800.000.

Capitolo 30. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 200.000.

Capitolo 31. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 150.000.

Capitolo 32. Compensi speciali in eccedenza ai li-

miti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 60.000.

Capitolo 33. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 40.000.

Capitolo 34. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 500.000.

Capitolo 35. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 50.000.

Capitolo 36. Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria), lire 300.000.

Capitolo 37. Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali, lire 60.000.

Capitolo 38. Compensi ad estranei all'Amministrazione, per studi e prestazioni speciali, per memoria.

*Totale del paragrafo « Spese generali » dell'Ufficio di Segreteria della Giunta regionale, lire 6.760.000.*

*Servizi della Stampa.*

*Spese generali.*

Capitolo 39. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo (Spese fisse), lire 1.650.000.

Capitolo 40. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 2.200.000.

Capitolo 41. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 170.000.

Capitolo 42. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 290.000.

Capitolo 43. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 50.000.

Capitolo 44. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 500.000.

Capitolo 45. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 50.000.

Capitolo 46. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 40.000.

Capitolo 47. Biblioteca - Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali, lire 200.000.

Capitolo 48. Compensi ad estranei all'Amministrazione per servizi, studi e prestazioni speciali resi nell'interesse dei Servizi della stampa, lire 300.000.

Capitolo 49. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 500.000.

Capitolo 50. Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 100.000.

*Totale dal paragrafo « Spese generali », lire 6.050.000.*

*Spese per i servizi.*

Capitolo 51. Spese per la stampa, lire 6.000.000.

*Totale della sottorubrica « Servizi della Stampa », lire 12.050.000.*

*Amministrazione degli Enti locali.*

*Spese generali.*

Capitolo 52. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale degli Enti locali (Spese fisse), lire 9.800.000..

Capitolo 53. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Prefetture. (Spese fisse), *per memoria.*

Capitolo 54. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 7.500.000.

Capitolo 55. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 800.000.

Capitolo 56. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 1.700.000.

Capitolo 57. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 300.000.

Capitolo 58. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 300.000.

Capitolo 59. Assegnazioni per spese di rappresentanza ai Prefetti in carica. (Spese fisse), *per memoria.*

Capitolo 60. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 1.500.000.

Capitolo 61. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, lire 400.000.

Capitolo 62. Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali, lire 300.000.

Capitolo 63. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 1.500.000.

Capitolo 64. Spese di liti. (Spesa obbligatoria), lire 100.000.

Capitolo 65. Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 300.000.

Capitolo 66. Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali, lire 300.000.

*Totale del paragrafo « Spese generali » dell'Amministrazione degli Enti locali, lire 24.800.000.*

*Spese per l'Amministrazione civile.*

Capitolo 67. Vigilanza sui manicomii pubblici e privati e sugli alienati curati in case private. Indennità ai membri delle commissioni provinciali. Ispezioni ordinarie e straordinarie, *per memoria.*

*Totale delle spese per l'Amministrazione degli Enti locali, lire 24.800.000.*

*Servizi dell'alimentazione.*

Capitolo 68. Stipendi e altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse), lire 1.900.000.

Capitolo 69. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 1.700.000.

Capitolo 70. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 170.000.

Capitolo 71. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 380.000.

Capitolo 72. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 50.000.

Capitolo 73. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 50.000.

Capitolo 74. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 240.000.

Capitolo 75. Indennità e rimborsi di spese per trasfe-

rimimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 120.000.

Capitolo 76. Biblioteca - Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali, lire 80.000.

Capitolo 77. Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria), lire 450.000.

Capitolo 78. Commissioni - Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 200.000.

*Totale delle spese per i « Servizi dell'alimentazione », lire 5.340.000.*

*Servizi dei Trasporti e delle Comunicazioni.*

*Spese generali.*

Capitolo 79. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse), lire 3.000.000.

Capitolo 80. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 5.800.000.

Capitolo 81. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 340.000.

Capitolo 82. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 650.000.

Capitolo 83. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.

Capitolo 84. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 60.000.

Capitolo 85. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 300.000.

Capitolo 86. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 100.000.

Capitolo 87. Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali, lire 80.000.

Capitolo 88. Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dei servizi dei Trasporti e delle Comunicazioni, lire 200.000.

Capitolo 89. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 300.000.

Capitolo 90. Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 200.000.

*Totale della sottorubrica dei servizi dei trasporti e delle comunicazioni, lire 10.030.000.*

*Ufficio Legislativo e Gazzetta Ufficiale*

*Spese generali*

Capitolo 91. Stipendi e altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse), lire 4.000.000.

Capitolo 92. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato dell'Ufficio Regionale. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 5.800.000.

Capitolo 93. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 450.000.

Capitolo 94. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 850.000.

Capitolo 95. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 150.000.

Capitolo 96. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 300.000.

Capitolo 97. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 150.000.

Capitolo 98. Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 250.000.

Capitolo 99. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 80.000.

Capitolo 100. Biblioteca. Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali, lire 300.000.

Capitolo 101. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 1.300.000.

Capitolo 102. Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Ufficio Legislativo, lire 200.000.

*Totale delle « Spese generali » della sottorubrica dell'Ufficio Legislativo e Gazzetta Ufficiale, lire 13.830.000.*

*Spese per i servizi.*

Capitolo 103. Spese di carta e stampa per la Gazzetta Ufficiale della Regione e per pubblicazioni speciali, lire 5.000.000.

*Totale della sottorubrica « Ufficio Legislativo e Gazzetta Ufficiale », lire 18.830.000.*

*Servizi della Pesca Marittima e delle Attività Marinare.*

*Spese generali.*

Capitolo 104. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo. (Spese fisse), lire 3.000.000.

Capitolo 105. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) ed indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 4.700.000

Capitolo 106. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 340.000.

Capitolo 107. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 650.000.

Capitolo 108. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 100.000.

Capitolo 109. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 60.000.

Capitolo 110. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 300.000.

Capitolo 111. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 100.000.

Capitolo 112. Biblioteca - Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali, lire 80.000.

Capitolo 113. Spese postali, telegrafiche e telefoniche. (Spesa obbligatoria), lire 300.000.

Capitolo 114. Commissioni - Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 200.000.

Capitolo 115. Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dei Servizi della Pesca Marittima e delle Attività Marinare, lire 200.000.

*Totale delle «Spese generali» della sottorubrica «Servizi della pesca marittima e delle attività marinare», lire 10.030.000.*

#### *Spese per i Servizi.*

##### *Pesca.*

Capitolo 116. Contributi e sussidi per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626), lire 2.000.000.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio ha proposto il seguente emendamento al capitolo 116:

*Al capitolo 116 sostituire il seguente: « Contributi e sussidi per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 5 della legge 21 maggio 1940, n. 626) e per progettazioni relative al regolamento della pesca in acque straniere, ai fini delle proposte di cui all'articolo 18 dello Statuto della Regione, lire 2.000.000. »*

L'onorevole Assessore alle finanze ha facoltà di parlare.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Giunta del bilancio ed accettato dal Governo.

Chi è contrario è pregato di alzarsi.

*(E' approvato)*

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

D'AGATA, segretario, legge:

##### *Attività Marinare.*

Capitolo 117. Spese, concorsi e sussidi intesi a promuovere e sviluppare le attività marinare, lire 2.000.000.

*Totale della sottorubrica « Pesca marittima e attività marinare », lire 14.030.000.*

*Totale della rubrica « Presidenza della Regione e servizi dipendenti (parte ordinaria) », lire 222.790.000.*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei capitoli relativi alla rubrica « Assessorato delle finanze ». Non essendovi alcun iscritto a parlare, se ne dia lettura, avvertendo che essi si intenderanno approvati ove non sorgano osservazioni od emendamenti.

D'AGATA, segretario, legge:

##### *Assessorato delle Finanze.*

*Spese comuni a tutte le amministrazioni centrali e periferiche della Regione.*

##### *Economato della Regione.*

Capitolo 118. Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali. — Assegnazioni fisse per spese d'ufficio. — Spese per pubblicazioni e fornitura di carte bianca e da lettere, degli stampati delle pubblicazioni, dei materiali di legatoria e rilegature. — Spese per acquisto di valori bollati in genere, lire 75.000.000.

Capitolo 119. Fitto di locali e canoni di acqua. (Spese fisse), lire 20.000.000.

Capitolo 120. Impianti telefonici e manutenzione telefoni, lire 6.000.000.

Capitolo 121. Spese di acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automobili, motociclette e mezzi in genere di locomozione, lire 25.000.000.

Capitolo 122. Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno (art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1823, n. 2960), lire 5.000.000.

Capitolo 123. Stipendi, salari e paghe al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione. — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1108), lire 5.700.000.

Capitolo 124. Premio giornaliero di presenza al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 200.000.

Capitolo 125. Compensi per lavoro straordinario al personale adibito al magazzino dell'Economato della Regione (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, numero 585), lire 250.000.

*Totale della sottorubrica « Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione - Economato » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 137.150.000.*

#### Spese diverse.

Capitolo 126. Concorso della Regione nel trattamento di quiescenza dovuto al personale che ha prestato servizio alle dipendenze della Regione (Spesa obbligatoria), lire 1.000.000.

Capitolo 127. Residui passivi eliminati ai sensi dello art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e reclamati dai creditori. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 128. Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507. (Spesa obbligatoria), per memoria.

*Totale della sottorubrica « Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione della rubrica dell'Assessorato delle Finanze », lire 138.150.000.*

#### Spese generali dei servizi delle finanze.

##### Spese comuni ai vari servizi.

Capitolo 129. Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse dell'Assessorato, lire 1.000.000.

Capitolo 130. Spese postali, telegrafiche e telefoniche (Spesa obbligatoria), lire 6.000.000.

Capitolo 131. Manutenzione, riparazione ed adattamenti dei locali adibiti a sede dell'Assessorato e degli Uffici dipendenti, lire 500.000.

Capitolo 132. Spese di liti (Spesa obbligatoria, lire 1.500.000).

Capitolo 133. Spese casuali, lire 500.000.

Capitolo 134. Biblioteca — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali, lire 1.500.000.

Capitolo 135. Commissione del 0,10% sul movimento generale da liquidare a favore del Banco di Sicilia quale compenso e rimborso di spese per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 2 della Convenzione per il servizio di Cassa della Regione Siciliana, approvata con il decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 1947, n. 22/A), lire 50.000.000.

*Totale della sottorubrica « Spese generali dei servizi delle Finanze - Spese comuni ai vari servizi » - della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 61.000.000.*

#### Ragioneria Regionale e Ragionerie delle Intendenze di Finanza.

Capitolo 136. Personale di ruolo. — Stipendi ad altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse), lire 11.000.000.

Capitolo 137. Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di Finanza. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse), per memoria.

Capitolo 138. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso la Ragioneria regionale e le Ragionerie delle Intendenze di Finanza. — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898, e art. 7 del R. decreto-legge 5 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 14.000.000.

Capitolo 139. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 1.300.000.

Capitolo 140. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 2.400.000.

Capitolo 141. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 500.000.

Capitolo 142. Commissioni. — Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 100.000.

Capitolo 143. Indennità e rimborsi di spese per missioni, lire 800.000.

Capitolo 144. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, lire 200.000.

Capitolo 145. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 400.000.

*Totale della sottorubrica « Ragioneria regionale e Ragionerie delle Intendenze di Finanza » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 30.700.000.*

*Servizi delle Finanze.*

Capitolo 146. Personale di ruolo amministrativo e d'ordine in servizio presso la Direzione Regionale delle Finanze, presso l'Ufficio Studi e presso le Intendenze di Finanza. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse), lire 25.000.000.

Capitolo 147. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato in servizio presso la Direzione Regionale delle Finanze, l'Ufficio Studi e presso le Intendenze di Finanza. — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, numero 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), lire 26.000.000.

Capitolo 148. Indennità al personale addetto al Gabinetto ed alla Segreteria particolare dell'Assessore, lire 1.600.000.

Capitolo 149. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, lire 2.600.000.

Capitolo 150. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), lire 4.500.000.

Capitolo 151. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), lire 1.000.000.

Capitolo 152. Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale di ruolo e non di ruolo, lire 2.000.000.

Capitolo 153. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti al personale di ruolo e non di ruolo, lire 800.000.

Capitolo 154. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, lire 700.000.

Capitolo 155. Commissioni. — Gettoni di presenza e spese di funzionamento, lire 800.000.

*Totale della sottorubrica « Servizi delle Finanze » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 65.000.000.*

*Totale delle « Spese generali dei servizi delle Finanze » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 156.700.000.*

*Spese per i servizi speciali e uffici periferici.*  
*Servizi del Tesoro.*

Capitolo 156. Personale degli Uffici provinciali del Tesoro. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse), *per memoria*.

Capitolo 157. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo ai giornalieri degli Uffici provinciali del Tesoro. — Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), *per memoria*.

Capitolo 158. Premio giornaliero di presenza agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del Tesoro (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 159. Compensi per lavoro straordinario agli impiegati ed agenti degli Uffici provinciali del Tesoro (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 160. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, agli impiegati e agenti (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 161. Indennità e rimborsi di spese per missioni, *per memoria*.

Capitolo 162. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, *per memoria*.

Capitolo 163. Restituzioni di somme indebitamente acquisite all'entrata (Spesa d'ordine), *per memoria*.

*Totale delle spese per i « Servizi del tesoro » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

*Amministrazione dei servizi per la finanza locale.*

Capitolo 164. Personale ispettivo per i servizi della finanza locale. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (Spese fisse), *per memoria*.

Capitolo 165. Indennità e rimborsi di spese per missioni e per ispezioni nell'interesse della finanza locale, *per memoria*.

Capitolo 166. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, *per memoria*.

Capitolo 167. Commissioni. Gettoni di presenza e spese di funzionamento. (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 168. Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo regionale degli appaltatori delle imposte di consumo, ed alla Commissione esaminatrice delle domande d'iscrizione all'albo (legge 30 novembre 1939, veicoli industriali, *per memoria*).

Capitolo 169. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali, *per memoria*.

Capitolo 170. Fondo corrispondente alla metà dell'imposto del provento delle tasse automobilistiche, da devolversi ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177. (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 171. Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del cinque per cento dei vari tributi erariali, da devolvere ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, numero 100 (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 172. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), *per memoria*.

*Totale delle Spese dell'Amministrazione dei servizi della finanza locale della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici, della rubrica dello Assessorato delle Finanze, lire —.*

*Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.*

Capitolo 173. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse), *per memoria*.

Capitolo 174. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), *per memoria*.

Capitolo 175. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 176. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 177. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legge

slativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 178. Spese per lavori a cottimo eseguiti dal personale estraneo all'Amministrazione e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio, e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni. Paghe ai canneggiatori *per memoria*.

Capitolo 179. Indennità e rimborsi di spese per missioni, *per memoria*.

Capitolo 180. Indennità e rimborsi di spese per trasporti, *per memoria*.

Capitolo 181. Indennità e spese per la Commissione censuaria, *per memoria*.

Capitolo 182. Somme da corrispondere al personale del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni (Spese obbligatorie e d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 183. Contributo alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 184. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 185. Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni, *per memoria*.

Capitolo 186. Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporto di strumenti e di altro materiale tecnico. Spesa per la riproduzione di mappe in conservazione, *per memoria*.

Capitolo 187. Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano, *per memoria*.

Capitolo 188. Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle vetture relative ai catasti dei terreni. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

*Totale delle Spese dell'« Amministrazione del Catasto e dei servizi erariali » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dello Assessorato delle finanze, lire —.*

*Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.*

Capitolo 189. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse), *per memoria*.

Capitolo 190. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo e a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto legge

4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), *per memoria*.

Capitolo 191. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 192. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 193. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 194. Indennità e rimborsi di spese per missioni. Indennità per reggenze di uffici, *per memoria*.

Capitolo 195. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, *per memoria*.

Capitolo 196. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli Uffici del registro, *per memoria*.

Capitolo 197. Spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli Uffici del registro, alla custodia dei valori bollati e spese per acquisto di casseforti e armadi di sicurezza, *per memoria*.

Capitolo 198. Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze di Finanza, sedi di economato, ai magazzini del bollo e degli Uffici esecutivi. Spese di ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, la riparazione e la sostituzione delle medesime. Rimborsio delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici, *per memoria*.

Capitolo 199. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per l'imposta generale sull'entrata; quota parte, ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari, sulle somme ricuperate sui crediti iscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborsio allo Stato della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico fiscali e spese di assicurazione. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 200. Aggio ai distributori secondari di marche per l'imposta generale sull'entrata. (Spesa obbligatoria) *per memoria*.

Capitolo 201. Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da gioco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dell'imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonché premi sulla scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni speciali previste dalla legge 12 giugno 1930, n. 742. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 202. Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali degli uffici esecutivi e spese per il trasloco dei detti uffici, *per memoria*.

Capitolo 203. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi della tassa di bollo sulle inserzioni e gli abbonamenti sui giornali, riviste ed altre stampe, *per memoria*.

Capitolo 204. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi delle tasse dovute sugli apparecchi e accessori radioelettrici e sui canoni che i Comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei RR. decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 e del decreto legislativo Luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834. (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 205. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti allo Stato (spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 206. Contributi e rimborsi in relazione ai proventi sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399). (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 207. Contributi e rimborsi in relazione al provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerto e simili (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276), *per memoria*.

Capitolo 208. Devoluzione dei nove decimi del provento dell'imposta generale sull'entrata e della relativa addizionale riscossa dagli uffici delle imposte di consumo sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 209. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 210. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita con R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614. (Spesa d'ordine) *per memoria*.

*Totale delle spese della « Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

*Amministrazione del demanio.*

Capitolo 211. Stipendi, salari ed altri assegni di carattere continuativo al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, numero 319 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108). (Spese fisse), per memoria.

Capitolo 212. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio. (Spese fisse), per memoria.

Capitolo 213. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), per memoria.

Capitolo 214. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), per memoria.

Capitolo 215. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, per memoria.

Capitolo 216. Indennità e rimborsi di spese per missioni, per memoria.

Capitolo 217. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, per memoria.

Capitolo 218. Spese di verifiche e delimitazioni dei terreni di demanio pubblico, per memoria.

Capitolo 219. Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità passate o devolute alla Regione. Spese per i servizi della « Magione » di Palermo, per memoria.

Capitolo 220. Contribuzioni fondiarie sui beni dello antico demanio e del demanio pubblico. Imposta erariale e sovrapposte. Imposta ordinaria sul patrimonio. Imposte consorziali. Contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 221. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, comprese quelle dei canali demaniali dell'antico demanio. Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, per memoria.

Capitolo 222. Annualità e prestazioni diverse compre-

se quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico. (Spese fisse ed obbligatorie), per memoria.

Capitolo 223. Canoni e annualità passive. (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 224. Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine), per memoria.

*Totale delle spese della Amministrazione del demanio della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

*Amministrazione delle imposte dirette.*

Capitolo 225. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli Uffici periferici. (Spese fisse), per memoria.

Articolo 226. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale provinciale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), per memoria.

Capitolo 227. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), per memoria.

Capitolo 228. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) e a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), per memoria.

Capitolo 229. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), per memoria.

Capitolo 230. Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1949, n. 9 (Spesa obbligatoria e d'ordine), per memoria.

Capitolo 231. Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie, per memoria.

Capitolo 232. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del R. decreto 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio

1928, n. 259, e legge 29 maggio 1939, n. 817). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 233. Spese per il funzionamento delle Commissioni per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 234. Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942). (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 235. Spese inerenti alla composizione, formazione e tenuta degli albi degli esattori e dei collettori delle imposte dirette. Spese per il funzionamento delle Commissioni relative (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942), *per memoria*.

Capitolo 236. Indennità e rimborsi di spese per missioni, *per memoria*.

Capitolo 237. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, *per memoria*.

Capitolo 238. Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 239. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. Spese di indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette (Spesa d'ordine e obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 240. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti alla Regione in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette del 17 ottobre 1922, numero 1401 (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

Capitolo 241. Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituite con R. decreto-legge 3 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614. (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 242. Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine), *per memoria*.

*Totale delle spese della « Amministrazione delle imposte dirette » della sottorubrica spese per i servizi speciali e Uffici periferici della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

#### *Amministrazione delle dogane.*

Capitolo 243. Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo addetto agli uffici periferici delle dogane. (Spese fisse), *per memoria*.

Capitolo 244. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello salariato. Assicurazioni sociali (artt. 19 e 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142) e indennità di licenziamento per cessazione dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e art. 7 del R. decreto-legge

4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108), *per memoria*.

Capitolo 245. Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo e non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 246. Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ed a quello salariato (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585), *per memoria*.

Capitolo 247. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 248. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato, *per memoria*.

Capitolo 249. Indennità e rimborsi di spese per missioni, *per memoria*.

Capitolo 250. Indennità e rimborsi di spese per trasferimenti, *per memoria*.

Capitolo 251. Indennità ai sottufficiali della Guardia di Finanza per la reggenza delle piccole dogane, *per memoria*.

Capitolo 252. Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato e relative famiglie, *per memoria*.

Capitolo 253. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese per i laboratori chimici delle dogane, *per memoria*.

Capitolo 254. Costruzioni di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi periferici dell'Amministrazione delle dogane, *per memoria*.

Capitolo 255. Mercedi alle visitatrici doganali; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria. (Spese fisse), *per memoria*.

Capitolo 256. Indennità di giro per ispezioni ed indennità per maneggio di denaro, *per memoria*.

Capitolo 257. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizio notturno, per trasferte, servizi disaggiati e per protrazione di orario ordinata nell'interesse del servizio, *per memoria*.

Capitolo 258. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogane; mercedi al personale operaio, *per memoria*.

Capitolo 259. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali. (Spesa obbligatoria) *per memoria*.

Capitolo 260. Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi. (Spesa obbligatoria), *per memoria*.

*Totale della spesa dell'Amministrazione delle dogane della sottorubrica «Spese per i servizi speciali e Uffici periferici» della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

*Totale della sottorubrica «Spese per i servizi speciali e Uffici periferici» della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

*Fondi di riserva.*

Capitolo 261. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 8.000.000.000.

Capitolo 262. Fondo di riserva per le spese imprese (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 50.000.000.

*Totale della sottorubrica «Fondi di riserva» della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 8.050.000.000.*

*Fondi speciali.*

Capitolo 263. Fondo occorrente per l'integrazione dei vari capitoli riguardanti assegni e competenze accessorie al personale (esclusi i compensi per lavoro straordinario e i compensi speciali) in dipendenza di aumento di assegni, dell'adeguamento dell'indennità di carovita alle variazioni dell'indice base del costo dell'alimentazione, dell'abolizione del prezzo politico del pane e per accertata insufficienza degli stanziamenti riguardanti assegni, retribuzioni e salari in genere, dovuti al personale, lire 150.000.000.

Capitolo 264. Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative, lire 2.000.000.000.

*Totale della sottorubrica «Fondi speciali» della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 2.150.000.000.*

*Totale delle rubrica dell'Assessorato delle Finanze (parte ordinaria), lire 10.992.640.000.*

PRESIDENTE. Da parte di alcuni deputati mi è stata rappresentata l'opportunità di una discussione sulla rubrica in esame. Devo rilevare che i capitoli della parte ordinaria sono ormai da considerarsi approvati. Posso, comunque, concedere la parola per rivolgere delle raccomandazioni al Governo.

NICASTRO. Propongo una breve sospensione della seduta.

*(La proposta è appoggiata)*

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,30)*

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che l'onorevole Gentile ha chiesto congedo da oggi al giorno 11 corrente. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende concesso.

**Riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della parte straordinaria della rubrica «Assessorato delle finanze».

Debo ricordare all'Assemblea che, a tal proposito, sorge una questione importantissima che è stata oggetto di un ampio dibattito in sede di discussione sulla parte generale del disegno di legge: quella relativa allo stanziamento di 30 miliardi del Fondo di solidarietà nazionale, al capitolo 562. Secondo la proposta della Giunta del bilancio questo stanziamento da 30 miliardi dovrebbe essere ridotto a 10 soltanto.

E' iscritto a parlare l'onorevole Castrogiovanni, Presidente della Giunta del bilancio. Ne ha facoltà.

NAPOLI, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Castrogiovanni parla in nome proprio e non in nome della Giunta.

CASTROGIOVANNI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Signor Presidente e signori colleghi, l'argomento dell'articolo 38 è stato indiscutibilmente quello più ponderosamente trattato da questa Assemblea durante la discussione del bilancio dello scorso anno finanziario; discussione, che è servita a dare la prima impostazione al bilancio della Regione. Quest'anno si può, col senno di poi, con l'esperienza di poi, stabilire se la Regione vivrà o non vivrà, poichè l'autonomia istituzionalmente ed operativamente funzionerà o non funzionerà a seconda che l'articolo 38, o meglio quanto è disposto nell'articolo 38, abbia o non abbia pratica, concreta, efficiente e totale applicazione. Poichè, signori colleghi, coloro che meditarono, che statuirono lo Statuto dell'autonomia furono guidati, furono animati da due diverse volontà: quella di far sì che la Regione siciliana potesse vivere dal maggio 1947 in poi, provvedendo da sè ai propri bisogni, e quella di riparare il danno, l'infinito danno, che gli 80 e più anni di amministrazione centralizzata avevano arrecato a quest'Isola. Per quanto concerne la prima parte, io credo che si sia operato molto bene, poichè è stata stabilita, attraverso quest'Assemblea, una possibilità di autoamministrazione e di legislazione primaria. Per la seconda parte operano due articoli dello Statuto, di cui uno importantissimo, al punto da dovere essere giudicato vitale, l'articolo 38, e l'altro, non parimenti ma tuttavia molto importante, e cioè l'articolo 35. Ora, signori colleghi, io nella seduta del 23 novembre

ebbi l'onore di dirvi che è perfettamente inutile parlare di articolo 38, se prima non si sia provato nel modo più lampante e chiaro che il trattamento della Regione siciliana è pari a quello delle altre regioni. E' per questo, signori colleghi, che io chiesi una visione preventiva, una visione informativa ed una visione consuntiva del bilancio dello Stato, poichè noi non potremo preventivamente proporre, e successivamente constatare in sede consuntiva, la parità del trattamento, se non avremo avuto, come io proposi, una visione preventiva, informativa e consuntiva del bilancio dello Stato. Inoltre, signori colleghi, noi dobbiamo studiare e stabilire quali sono i fini dell'articolo 38, quali sono le sue modalità di attuazione. E' mia modesta idea, signori colleghi, che nell'articolo 38 le parti essenziali da studiarsi siano tre: la prima consiste nello stabilire la disparità, se esista e in che misura esista, nei redditi di lavoro fra l'Isola e le altre regioni d'Italia. La seconda parte consiste, ed a me sembra fondamentale e sotto un certo aspetto preliminare, nello studio di un piano economico inteso a colmare questa disparità iniziale ed attuale fra i due redditi di lavoro. La terza consiste, signori colleghi, nello stabilire il *quantum* occorrente, perchè si applichi il piano economico di lavori pubblici, utile a creare quella parità di redditi di lavoro fra la Regione siciliana e la media delle altre regioni d'Italia.

Ebbene, signori colleghi, sulla prima parte — quella cioè che tende a stabilire quale spequazione vi sia nei redditi di lavoro — l'anno scorso la Commissione per la finanza e questo anno la Giunta del bilancio si sono lungamente soffermate ed hanno fatto, io penso, un buon lavoro; miglior lavoro, però, ha fatto il Governo della Regione l'anno scorso, quando presentò a noi, e quindi a voi, signori dell'Assemblea, quel pregevole memoriale, che stabiliva storicamente, economicamente e finanziariamente, il divario esistente fra il reddito di lavoro medio nell'Isola e il reddito di lavoro medio nazionale. E' nel ricordo di tutti, signori colleghi, questo memoriale che stabiliva con grande minuziosità, con studio equilibrato e sereno, con criterio assolutamente compreso nell'ordine matematico e perciò ineccepibile, il *quantum*, attraverso una ricerca analitica, che portava ad una sintesi numerica; il numero conclusivo del memoriale del Governo era: « 100 miliardi ». L'anno scorso, al di fuori di noi ed anche — ne discuteva ampiamente e sapientemente l'onorevole Caltabiano — in noi

stessi (diciamo la verità: in noi stessi), questa cifra suscitò un senso, direi quasi, di meraviglia, poichè si trattava non soltanto di una cifra evidentemente non piccola, ma di una cifra di tal mole da lasciare perplessi coloro che ne apprendevano l'ammontare. Ma, signori colleghi, la grossa cifra, l'enorme cifra che noi abbiamo enunciato o, dico meglio, non noi ma il nostro Governo ha enunciato, se, per un verso, è enorme come richiesta, peraltro dà a tutti i cittadini di questa nostra isola il senso dell'immenso danno che nel passato l'amministrazione centralizzata ci ha arrecato. Poichè, signori colleghi, quando iniziammo a vivere insieme alle altre regioni italiane, noi partimmo in parità; fu precisamente l'amministrazione del tipo centralizzato che ci ha ridotti al punto in cui siamo, e cioè ad essere tanto in arretrato, rispetto ai redditi di lavoro delle altre regioni d'Italia, da dover chiedere, per la equiparazione, ai fini del livellamento dei redditi di lavoro nella Nazione, una cifra tanto enorme. L'onorevole Caltabiano osservava, a mio parere giustamente, che enorme è la cifra perchè enorme appunto è stato ed è il danno che questa cifra si propone di compensare. Perciò, signori colleghi, nessuno sbalordito se chiediamo una cifra enorme, poichè il presupposto politico e nazionale dell'articolo 38 è un presupposto di moralità, è un presupposto, per essere precisi, di restituzione, e, quando noi chiediamo una grande cifra, chiediamo che ci sia compensato un danno certamente non meno grande. Politicamente, moralmente, nazionalmente, noi siamo nel giusto, ed i nostri oppositori sono nel non giusto.

Ora, in relazione allo scorso anno, questo memoriale magnifico, quadrato, del Governo e le osservazioni che la Commissione per la finanza fece al riguardo, devono venire intesi come una enunciazione del tipo quasi teorico e certamente astratto, poichè l'enunciazione dello scorso anno non ci poteva portare, come in effetti non ci portò, a nessuna pratica consecuzione.

Però, miei signori, bisogna veramente constatare che si procede, si cammina, anche se non, forse, con la velocità con la quale il nostro spirito vorrebbe si camminasse. Dobbiamo, però, essere sinceri: se le nostre aspirazioni sono più veloci delle nostre consecuzioni, questo non significa che si potrebbe forse conseguire quello a cui si aspira, ma significa che il pensiero procede più velocemente del corpo, poichè le cose dello spirito camminano certa-

mente, invariabilmente, e sempre, in modo più veloce che le materiali esecuzioni.

Dicevo, signori colleghi, che, però, si cammina, poichè quella che era una enunciazione, quella che era una precisazione, più che di fronte ad alcuno, di fronte a noi stessi, questo anno si consolida in un modo o nell'altro (vi dirò poi se condivido il modo o meno), si concreta in una affermazione unilaterale. E' stato perciò compiuto, signori colleghi, questo primo studio unilaterale del *quantum*. Si è passati in seguito ad una conseguente attuazione, sia pure unilaterale, del *quantum* stesso.

Si poteva camminare di più?

Lo domando a me stesso e lo domando a voi. Forse che sì, forse che no. Forse che sì, se vi fosse stata una maggiore, ma molto maggiore efficienza degli organi richiedenti, cioè del nostro Governo e di noi Assemblea, poichè noi non siamo estranei al problema, signori deputati, ma siamo noi stessi il problema, gli assertori del problema, i propugnatori del problema; l'esecutivo tanto farà quanto noi vorremo, perché l'esecutivo in tanto obbedisce in quanto noi comandiamo e in tanto esegue in quanto gli abbiamo fissato di eseguire. (Approvazioni al centro) Questa non è, quindi, critica diretta ad altri, ma è critica a tutto il sistema, per cui peroravo, signori colleghi, e peroro una migliore nostra organizzazione, poichè noi non potremo conseguire o, perlomeno, noi non potremo celermemente ottenere la soddisfazione di talune delle nostre pretese, delle nostre aspirazioni, se non disporremo di una nostra organizzazione che dia il senso e la misura a noi e al di fuori di noi, che cioè dia a noi, effettivamente e concretamente, le possibilità di essere più forti, più potenti, più organizzati, più efficienti, di quanto in passato noi siamo stati.

Ma, signori colleghi, io non intendo tediavvi sul tema, poichè l'altra volta, spero con il vostro consenso, o intimo o palese (questo in seguito si vedrà), ebbi l'occasione di sviluppare il mio concetto sul tema della organizzazione. Ma, anche se noi fossimo stati più organizzati, si sarebbe fatto in avanti, rispetto a quello che si è fatto, non già un passo da gigante, ma un passo da formica. Poichè noi dobbiamo pensare che queste nostre richieste vengono gravemente avversate al Centro per due ragioni: prima di tutto perchè il Centro ritiene di dover sborsare una qualche cosa in nostro favore; e questo è veramente il calcolo errato delle altre regioni italiane. Si ritiene cioè che, se noi progrediamo, altri può regredire e non

si tiene conto del principio che miseria chiama miseria e ricchezza chiama ricchezza e che le altre regioni avrebbero tutto l'interesse al nostro progredire, perchè, dato il circolo finanziario, economico, morale, sociale e politico nella Nazione, noi finiremmo, quale elemento attivo, sia pure a distanza di anni, con l'arreccare quel beneficio che oggi non apportiamo, perchè oggi non siamo nel circolo attivo finanziario, economico della Nazione, ma siamo, sotto certi aspetti, una qualche cosa che tarda e, vorrei dire una parola grave, che avvelena il sistema economico nazionale, poichè un elemento negativo, quale noi siamo, non può portare bene nel grande circolo finanziario, se non con la prosecuzione di quel sistema economico del tipo coattivo, del tipo schiavista, che ci ha ridotti come oggi, signori colleghi, noi siamo. Ma, essendo in noi fermissima oggi la volontà di non più restare così come siamo stati fino allo scorso anno o a due anni fa, essendo, ripeto, questa volontà fermissima in noi, non potremo essere la cellula attiva del grande giro finanziario economico della Nazione, se prima il resto della Nazione, e per essa il Governo centrale, non ci abbia risollevato e non ci abbia portato ad essere elemento di ricchezza per noi, e con ciò stesso di ricchezza per gli altri. Poichè, signori colleghi, nessuno che sia povero può rendere ricco chi non lo è, ma solamente i ricchi possono rendere ricchi gli altri; nel caso nostro, tutta la Nazione può essere ricca, se le singole regioni lo sono, mentre tutta la Nazione è povera, o poco meno, se tutte le regioni sono povere, ovvero è impoverita da quella regione che lo sia come noi lo siamo, costituendo noi oggi paurosamente, matematicamente, statisticamente, un'area depressa che non può, evidentemente, apportare ricchezza ad alcuno. (Applausi)

Dicevo dunque, signori colleghi, che è stato fatto un passo di attuazione, coraggioso. L'Assemblea dovrà discutere, io penso, se questo passo sia stato fatto bene ovvero male; io non credo che tale quesito possa essere facilmente risolto. Noi della Giunta del bilancio (cioè, signori colleghi, ventuno deputati) restammo realmente perplessi, poichè noi ci troviamo indiscutibilmente di fronte ad una nostra affermazione aveniente carattere di unilateralità e con ciò stesso aleatorietà. Ma, signori, cosa poteva fare il Governo? Certo l'ideale sarebbe stato che, come contropartita della nostra affermazione, nel bilancio del Tesoro — parlo del bilancio dello Stato — fosse stata segnata

una voce di spesa di 30 miliardi; ma, osservavo poc'anzi all'Assemblea, il pretendere ad un tratto, a pochi mesi di distanza dalla nostra prima affermazione di ordine teorico, una iscrizione di spesa in questo senso, enunciarla francamente con euforia, ed il dire poi che il Governo avrebbe potuto ottenerla, costituisce, a mio avviso, una pura tesi polemica, non dell'ordine costruttivo, poichè nè questo Governo nè un altro avrebbe potuto sperare di ottenere la iscrizione nel bilancio dello Stato di una voce di uscita di tal genere, che costituisce la contropartita ad una nostra voce di entrata. Il dubbio per noi fu il seguente. Questa iscrizione unilaterale di 30 miliardi nel nostro bilancio darà luogo ad una impugnazione da parte del Commissario dello Stato? Signori colleghi, il Commissario dello Stato impugna sempre, e voi lo sapete, tutte le nostre leggi, sia pure con animo di ritirare in seguito l'impugnazione; a tutt'oggi ha sempre fatto a questo modo. Ebbene, una impugnativa di bilancio sarebbe grave, sarebbe oltremodo grave e sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che, risultando già decorsi i quattro mesi di esercizio provvisorio, ed essendovi una tesi, che io peraltro non condivido, secondo la quale si deve obbedire all'articolo 81 della Costituzione dello Stato che limita a quattro mesi la possibilità di concedere l'esercizio provvisorio, ci troveremmo in condizioni oltremodo gravi. Avevamo chiesto all'onorevole Assessore alle finanze se non intendesse di questa voce fare uno stralcio del bilancio, facendola approvare in seguito con una legge a parte. L'Assessore alle finanze non ci rispose nè sì nè no. Ed io penso che questa sua perplessità, questa sua indecisione, sia più che motivata dalla complessità del problema e dalla pericolosità della soluzione, poichè, signori colleghi, includere nel bilancio, trattare tutt'uno col bilancio questa voce, questo problema, costituirebbe senza dubbio un vantaggio, in quanto il Centro deve guardarsi bene dal fermare il nostro esercizio finanziario con una impugnazione, mentre, viceversa, l'ipotesi opposta, cioè farne stralcio, significherebbe mettere il problema, sotto certi aspetti, un poco nella morta gora, nello angolo morto di questo nostro torrente che si chiama vita delle finanze della Regione.

Signori colleghi, chi critica ha un dovere sacrosanto: quello di dire: « Io dico che tu hai fatto male agendo in questo modo e la mia idea è che tu debba agire in quest'altro modo »; ma io onestamente devo dire che non so consigliare all'Assessore alle finanze se insistere

nella inserzione *in toto*, di questo problema nel corpo del bilancio, oppure farne uno stralcio. Ho soltanto prospettato a me ed a voi la questione, per il caso che qualcuno trovi, come io penso possa darsi, più e meglio di noi la risoluzione di questo grave dilemma: se cioè lasciare questa nostra affermazione nel corpo del bilancio, rendendola viva, camminante con il fiume della nostra vita, oppure se farne stralcio cioè sminuire un poco il problema e lasciarlo da noi stessi nell'angolo morto. Io ho prospettato i dubbi, ma non mi sento in coscienza di prospettare la risoluzione; non mi sento di consigliare l'uso di un sistema energetico. Ritengo, però, che l'onorevole Assessore alle finanze abbia fatto bene ad inserire il grande problema nel nostro bilancio e a non estrometterlo, e forse io, nei suoi panni, avrei fatto in analogo modo. Se il nostro bilancio venisse fermato, unitamente all'esecuzione dell'articolo 38, noi, signori colleghi, dovremmo esserne preoccupati ed adontati, mentre io ritengo che se fosse bloccato l'articolo 38, ma non il nostro esercizio finanziario, noi seguireremmo a vivere con un bilancio del mero tipo formale, perchè sostanzialmente il bilancio dell'autonomia, e cioè del congegno che deve muoversi, del congegno che deve adeguarsi, del congegno che deve portarci in avanti, praticamente dovrebbe fermarsi.

Io credo, signori colleghi, che mai potremo accettare un bilancio del tipo formale o di ordinaria amministrazione; ebbene, se si facesse stralcio dei 30 miliardi di cui all'articolo 38, noi saremmo costretti ad accettare supinamente, senza dare battaglia, tale bilancio dell'ordinaria amministrazione, avendovi estromesso l'elemento primo, anzi l'elemento unico del bilancio di autonomia, dell'autonomia intesa come progresso, come volontà di elevazione, come volontà di perequazione alle rimanenti regioni della Nazione italiana.

Ora, signori colleghi, chiuso e anche definito questo mio secondo concetto relativo all'articolo 38, desidererei (a puro titolo personale, signor Assessore, poichè in questo momento io non sono il Presidente della Giunta del bilancio, ma sono l'onorevole Castrogiovanni, il molto modesto onorevole Castrogiovanni) suggerire l'opportunità di compiere ancora un passo in avanti nell'attuazione di questo articolo 38. Signori colleghi, io spesso mi ripeto perchè, talvolta, ho l'impressione di non essere sufficientemente chiaro. L'anno scorso enunciammo praticamente l'articolo 38. Abbiamo detto: « La somma occorrente per la

perequazione è di lire tot ». Quest'anno abbiamo fatto un passo avanti: l'articolo 38 è stato inserito in bilancio. Non vorrei che trascorresse un altro esercizio finanziario per fare un passo ancora, ma desidererò che si facesse qualche cosa per passare il contenuto di questo articolo 38 dal campo del teorico al campo dell'attuazione concreta. Cioè io propongo, signori dell'Assemblea, di fare il terzo passo senza aspettare l'altro esercizio finanziario. Ebbene, la mia idea è questa. Noi abbiamo facoltà di contrarre dei prestiti all'interno; ho sentito l'onorevole Bonfiglio enunciare questo principio, che peraltro era stato già avanzato e discusso in seno alla Giunta del bilancio. Io sconsiglio, però, nel modo più formale (è la mia idea) che si lanci un prestito, poichè, signori colleghi, questo expediente ecciterebbe, diciamo così, una forma di *referendum* sull'autonomia siciliana.

Voi, signori, potete insegnarmi che si fa credito a chi si conosce e a chi si apprezza. Ora, signori, il lancio di un prestito sarebbe una azione molto pericolosa, perché noi dell'Assemblea siamo convinti che lo Statuto dell'autonomia è un ottimo statuto, lavoriamo da mane a sera perché esso consegua i suoi effetti, sappiamo che si sta camminando, non a passo di formica ma a gran passi, sulla via dell'attuazione dello Statuto; ma gli altri non ci conoscono. Scusate la brutalità della mia affermazione, ma è meglio essere sinceri anzichè oscuri. L'autonomia, questo fatto giuridico astratto, questa elaborazione economica elevata, questo evento dell'ordine giuridico-costituzionale, non è conosciuto da molti e non è apprezzato quasi da nessuno. Ed allora noi non dobbiamo farci l'illusione che quello che noi sappiamo e quello che noi vediamo sia visto, all'infuori di noi, dalla grande massa degli uomini che non ci conoscono, che hanno sentito dire che noi esistiamo, ma che non sanno bene nemmeno che cosa sia la Regione. Io dicevo che sconsiglierei il lancio del prestito indiscriminato, come lo proponeva l'onorevole Bonfiglio, poichè non si prestano denari se non a chi si conosce e si apprezza.

SEMERARO. Quando faremo la riforma agraria ci apprezzeranno.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. E vorrei dire, signori colleghi, che il fallimento di un prestito sarebbe, sotto certi aspetti, il più grande colpo che l'autonomia possa ricevere, poichè chi lancia un prestito e lo vede fallire e praticamente si

vede opposto un rifiuto in un campo tanto delicato e, d'altra parte, tanto concreto, qual è quello finanziario, fa la figura di essere stato sconfitto non dalle chiacchiere, ma dal fatto concreto della mancata concessione di un credito, dato che alla richiesta di un prestito nostro dovrebbe corrispondere un credito altrui, e, ripeto, si fa credito solo a chi si è conosciuto e apprezzato. Noi siamo poco conosciuti e pertanto non potremmo in nessun modo correre l'alea di lanciare un prestito e di non vederlo coperto.

Allora, signori colleghi, io consiglio ugualmente il lancio di un prestito. Noi non potremmo, però, lanciare un prestito coattivo, poichè non ne abbiamo, a mio modesto avviso, la facoltà; peraltro, se anche potessimo farlo, io lo sconsiglierei, perché, dall'economia autarchica coatta si è passati oggi all'economia liberale, ed io penso che questa sia la migliore delle economie. E allora io sarei dell'opinione, signori colleghi, di studiare una formula di prestito *sui generis*: se stesse in me (lo dico brevemente, ma spero di essere chiaro), io emanerei una legge che consenta il pagamento prorogato di opere pubbliche, pagamento da farsi mediante rilascio di obbligazioni-prestito, e farei eventualmente delle particolari agevolazioni a quelle ditte e a quelle banche siciliane o non siciliane che intervenissero in questo sforzo di costruzione, pagandole per una quota parte subito e per una quota parte in obbligazioni conseguenziali al prestito.

Pertanto, signori colleghi, il prestito non andrebbe a chiunque, ma andrebbe solamente a quegli appaltatori, a quegli enti finanziari, a quelle banche, che intervenissero nella nostra ripresa costruttiva e nei nostri lavori pubblici, ricevendo in parte il pagamento in contanti delle opere prestate, in parte il rilascio di obbligazioni, pagabili, ben si intende, con interessi quali poi sono normalmente le obbligazioni nascenti da prestiti dello Stato o degli enti pubblici.

Io ho fiducia, signori colleghi, che questo sistema potrebbe apportare un notevolissimo afflusso di fondi e un notevolissimo contributo di mezzi e pertanto la Regione, senza esporsi politicamente e moralmente all'eventuale procedura nascente da un prestito a lancio indiscriminato, egualmente otterrebbe i suoi fini, in quanto, se noi facessimo un prestito, egualmente dovremmo impiegare le somme che fossero per pervenirci da esso in lavori pubblici, nella costruzione degli edifici, delle opere di bonifica, etc..

Chi lancia un prestito presuppone anche un modo di pagamento (vi chiedo scusa se sono tedioso, ma la materia finanziaria non si presta a poesie o a scintillii) e una entrata con la quale far fronte al pagamento del prestito; cioè, di fronte ad un'entrata formale proveniente dal prestito, deve essere stabilita preventivamente ed in compensazione una uscita, la quale, a suo tempo e con le modalità dovute, dia la possibilità di far fronte alla relativa erogazione a questo nodo che un giorno verrà, come si suol dire, al pettine.

Parlavo dei primi passi nell'attuazione dell'articolo 38, perchè metterei, di fronte all'entrata procurata dal prestito, un'uscita tratta dal Fondo di solidarietà, e la farei entrare immediatamente nel circolo attivo di una finanza costruttiva, diretta a costruire opere pubbliche e a migliorare la situazione generale della Sicilia.

Signori colleghi, siccome nell'articolo 38 è detto che ogni aliquota del Fondo di solidarietà viene stabilita per cinque anni, e poi alla fine del quinquennio vi è la revisione del dovuto, io lancerei un prestito, con una cerchia limitata di sottoscrittori, almeno di 150 miliardi, e la riconnetterei a questo sistema. Signori colleghi, io penso che la manovra dovrebbe riuscire. Il Governo ne può studiare le modalità e ne può prendere la responsabilità; però io prego il mio amico La Loggia e prego tutti voi, signori deputati, di considerare con la massima attenzione la proposta che io molto modestamente, come singolo deputato, vi faccio, poichè in questo campo non è vero, come in antico si diceva, che la buona amministrazione sia quella che segna il passo; ma, se noi non facciamo, non dico dell'equilibrismo ma almeno dell'avvenirismo in materia finanziaria, saremo costretti a restare fermi e, se proprio dovesse restare fermi, tanto valeva che restassimo così come eravamo.

Onorevoli colleghi, io ho finito questo mio modesto intervento. Prego l'amico La Loggia, di prendere in attento esame questo mio consiglio e di voler dare la sua risposta positiva o negativa, anche con mutamenti di direzione o di dettagli, in questa stessa sessione, poichè l'argomento è tanto grave, che io penso che proprio su questo tema dobbiamo forse trattenerci più che su ogni altro. (Applausi)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Nicastro. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, perchè penso che le considerazioni

del collega Castrogiovanni, e in ispecie l'ultima, relativa al prestito, abbiano dei particolari riflessi.

Ritengo che sarebbe opportuno esaminare questo argomento in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici; comunque, a me sembra, a prima vista, e lo dico francamente e schiettamente, che qui si cerchi di ridurre il problema fondamentale dell'articolo 38 ad una questione marginale. Noi non possiamo, secondo una mia impressione, accettare questa tesi, perchè penso che, così facendo, noi rinunceremmo in pieno al significato dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana ed agli obblighi che lo Stato assunse verso la Sicilia.

Io trovo delle contraddizioni in quello che ha detto l'onorevole Castrogiovanni: prima si sono rivendicati 100 miliardi e poi si è ridotta tale cifra a 30 miliardi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Come acconto.

NICASTRO. E ciò senza un'azione diretta per impegnare lo Stato; si tratta, in sostanza, di una pretesa della Regione, di quello che io chiamo un numero immaginario, una parte di un numero complesso.

ARDIZZONE. Potrà essere realizzato e diventerà un numero reale.

NICASTRO. Io vorrei richiamare l'attenzione, più che sui 100 o sui 30 miliardi, anche sulla sostanza dell'articolo 38, perchè, se è vero che esso tende al livellamento dei redditi di lavoro e che tendere al livellamento non significa raggiungerlo simultaneamente, e quindi non significa richiedere subito tutta la somma, bisogna piuttosto vedere quale sarà la somma effettiva che ci sarà concessa dallo Stato. La politica dello Stato, per ora, è tale che esso non ci concederà alcuna apprezzabile somma, perchè è politica di ordinaria amministrazione, è politica di pareggio. Nel bilancio dello Stato si ha una somma di 1216 miliardi di spese effettive contro una somma di 1042 miliardi di entrate effettive, oltre a quelle provenienti dal Fondo E.R.P. ed *Interim-Aid*. Si noti che le entrate e le spese straordinarie gravano, sul bilancio dello Stato, per 280 miliardi, in massima parte coperti dal Fondo E.R.P., Fondo che verrà a mancare fra qualche anno.

Qui si è parlato di prestiti. Questo significherebbe aumentare il debito pubblico; ma la politica economica dello Stato non è por-

tata dal Governo centrale ad aumentare con prestiti il debito pubblico, bensì verso l'utilizzazione dei risparmi. Perciò ritengo che questa proposta dell'onorevole Castrogiovanni non trovi rispondenza nella politica economica nazionale. Io penso sempre, e credo che questo sia il pensiero del mio gruppo, che noi non possiamo rinunziare, in nome della Sicilia, a che sia svolta a Roma un'azione diretta a fissare il minimo dovutoci dallo Stato in base all'articolo 38; una volta fissato questo minimo, discuteremo del tempo occorrente all'attuazione del piano economico razionale, per il raggiungimento delle mete di cui all'articolo 38.

Vi sono due fasi in cui dovrà essere preparato il piano economico: bisognerà stabilire, in un primo tempo, tutte le necessità della Sicilia e la somma occorrente per soddisfarle, e si dovrà vedere successivamente in quanti anni sarà possibile soddisfare queste esigenze, il che significa procedere alla programmazione.

Che cosa si è fatto con il piano Tremelloni? Si è voluto, in sostanza, sfuggire alle pressanti esigenze del Paese; si sono preventivati 3 mila miliardi da spendere o in 15 anni o in 30 anni; se ci sarà la disponibilità di 100 miliardi all'anno, il piano Tremelloni si attuerà in 30 anni, se ci sarà una maggiore disponibilità si attuerà in 15 anni.

Io penso (delle opere previste dal piano dello Svimet, prospettate dall'onorevole La Loggia, dovremo parlare quando si discuterà il bilancio dell'Assessorato per i lavori pubblici) che noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull'articolo 38 dello Statuto e chiedere il rispetto di questo articolo da parte dello Stato, fermamente, esplicitamente, non attraverso delle scappatoie che lasciano il tempo che trovano e che potrebbero servire a coprire il dibattito che l'opposizione ha qui acceso.

Questo dibattito è necessario per la Sicilia, poiché con esso noi continuiamo a lottare per soddisfare le esigenze dei siciliani, espresse attraverso il movimento dei contadini, attraverso la lotta che conducono giornalmente gli operai siciliani per difendere il loro tenore di vita, che è minacciato e che noi dobbiamo elevare, elevando i redditi di lavoro.

Di fronte a queste esigenze non ci sono vie marginali, ma c'è soltanto un problema essenziale: cercare di vedere se possiamo avere veramente quello che dobbiamo avere dallo Stato, ed elevare le entrate tributarie per arrivare a fare più di quello che si è fatto fino ad oggi. Dicevo l'altro giorno che, in materia di imposte dirette, noi riscuotiamo un'aliquote

inferiore a quella cui avremmo diritto, cioè al 10 per cento dell'aliquota nazionale; cominciamo a recuperare questo dieci per cento, vediamo poi quello che è possibile recuperare in altri settori, e chiediamo nel contempo allo Stato il rispetto assoluto degli impegni di cui all'articolo 38. E' questo che volevo dire, a chiarimento del mio pensiero e di quello della opposizione. (Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colajanni Pompeo. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Onorevoli colleghi, è bene chiarire il pensiero preciso del Blocco del popolo in relazione al voto della maggioranza della Giunta del bilancio, per lo storno dei 20 miliardi dal bilancio dell'Assessorato per le finanze al bilancio dell'Assessorato per l'agricoltura, da servire per la riforma agraria. Non è, la nostra, una tardiva concorrenza agli annunziati provvedimenti governativi — che, mi si consenta di dirlo, sono assai vaghi — né vuole, attraverso una assunzione di impegni da parte della Regione, liberare lo Stato dagli obblighi che esso ha nei confronti della riforma agraria in Sicilia come in tutta Italia. La dizione stessa del nostro emendamento, approvato dalla maggioranza della Giunta del bilancio, è chiara. Noi abbiamo voluto proporre questo stanziamento per la riforma agrario-fondiaria, ad integrazione delle somme al cui stanziamento dovrà provvedere direttamente lo Stato.

Un altro chiarimento è necessario. Forse qualcuno crede che noi pensiamo che la richiesta di 30 miliardi per la riforma agraria da parte del Governo regionale al Governo nazionale coincida con la richiesta dei 30 miliardi segnati in acconto sul Fondo di solidarietà, nel bilancio della nostra Regione. Noi riteniamo certamente che l'Assessore alle finanze ci darà dei chiarimenti in proposito, preciserà i termini della questione, contribuirà con questa precisazione ad eliminare i dubbi che possono ancora sussistere sull'argomento. Noi pensiamo che la richiesta dei 30 miliardi per la riforma agraria, fatta al Governo, non può avere nulla in comune con i 30 miliardi segnati in bilancio in acconto sulle somme a noi dovute per l'articolo 38. Ma se, invece, le cose stanno diversamente, allora ben altre dovranno essere le nostre considerazioni, e certamente il relatore di minoranza, collega Aussielo, dopo la dichiarazione dell'Assessore alle finanze, trarrà conclusioni diverse e ben più gravi delle mie.

Perchè noi abbiamo chiesto lo storno di 20 miliardi ? Si noti che con questa richiesta noi ci siamo posti quasi in contrasto con la nostra posizione dell'anno scorso, quando affermavamo di non volere agganciare il problema della riforma agraria al problema dell'articolo 38. Abbiamo chiesto lo storno proprio perchè tutte le riserve, tutte le preoccupazioni già da noi avanzate l'anno scorso ed oggi stesso riportate all'attenzione dell'Assemblea dal collega Nicastro, per quanto riguarda l'articolo 38, evidentemente permangono, e gli accorgimenti, il metodo (e vorrei dire anche lo stile, mi si consenta) di lavoro del Governo in merito a questo delicato problema, non mi sembrano i più adeguati. Ma torneremo a parlare di questo metodo e di questo stile di lavoro nella rivendicazione di questo fondamentale ed indubbiamente decisivo diritto del popolo siciliano.

Nè abbiamo mutato posizione sull'articolo 38 — le nostre riserve e preoccupazioni al riguardo rimangono vive — nè ci siamo limitati soltanto a questo, ma abbiamo anche indicato e torniamo ad indicare la via per la soluzione della questione; via, che non può consistere nel sistema quasi omertoso, mi si consenta di dirlo (*absit injuria verbis*) adottato dal Governo regionale nei confronti del Governo centrale: abbiamo indicato la via della denuncia aperta, della presa di posizione chiara e, soprattutto, della mobilitazione della opinione pubblica, attraverso l'azione delle forze fondamentali della Sicilia, che sono le forze del lavoro e della produzione. Forze che debbono essere e saranno mobilitate attorno a questo problema, per realizzare questa legittima aspirazione e questo legittimo diritto del popolo siciliano alla riparazione dei torti inflittigli dai vecchi governi burocratici, accentratori, polizieschi, tirannici, avventurieri. La Sicilia ha pagato largamente le spese delle avventure, purtroppo anche militari, delle vecchie classi dominanti italiane, che pare non abbiano ancora rinunciato a questo stolto, a questo sciagurato spirito di avventura.

AUSIELLO. Così pare.

COLAJANNI POMPEO. Purtroppo, così pare.

Però vi è qualcosa di mutato, se non nella questione dell'articolo 38, in quella della riforma agraria. Lo abbiamo già rilevato: la necessità della riforma agraria, oggi, non è più in discussione; si tratta di cominciare ad attuarla.

Nelle commissioni legislative e nell'Assemblea, come nel Paese, il problema è stato già posto concretamente dalle lotte delle masse contadine, dalle lotte delle forze fondamentali della Sicilia. Questa è la grande novità ! Ecco perchè oggi, se non ci sentiamo autorizzati ad agganciare direttamente il problema della riforma agraria alla sorte, assai incerta, ancora, dell'articolo 38, riteniamo opportuno legarlo in via sussidiaria anche ad esso perchè sia chiaro (ed è questo l'aspetto politico della questione, sul quale richiamo l'attenzione ed è su questo aspetto soprattutto che fondiamo la richiesta di approvazione da parte dell'Assemblea di questo emendamento già approvato dalla maggioranza della Giunta del bilancio) l'impegno che dobbiamo assumere davanti al popolo siciliano: che qualunque somma verrà data dal Governo nazionale per riparare i torti inflitti nel passato alla Sicilia, dovrà essere spesa nella massima parte — se non nella totalità — per la soluzione del problema fondamentale della Sicilia, che è quello della riforma agraria. Questo è il significato politico preciso del nostro emendamento.

Evidentemente si cercherà, anzi si è cercato già, di argomentare in senso contrario, e si è detto: « I fondi di cui all'articolo 38 devono essere erogati in base ad un piano, che serva a perequare i redditi di lavoro nell'ambito della Nazione ». Ebbene, noi pensiamo che, anche se dei piani non fossero già pronti in Sicilia — ma piani di bonifica, piani di grandi lavori pubblici nel campo dell'agricoltura, nel campo del rimboschimento, forse già ci sono — ci sarebbe la possibilità di approntarli con grande rapidità e sicuramente con una certità, non certo inferiore a quella consentita dall'approntamento di qualsiasi altro tipo di piani di lavori pubblici.

E vi è anche un'altra ragione, a suffragare la legittimità e la fondatezza della nostra richiesta: se noi non provvederemo attraverso queste somme (e speriamo che vengano, e speriamo di fare in modo, con la nostra azione popolare democratica, che vengano)...

VERDUCCI PAOLA. Che c'entra l'azione popolare democratica ?

COLAJANNI POMPEO. Senza di questo, signora, noi diventiamo delle ombre e dei fantasmi.

VERDUCCI PAOLA. E' l'azione popolare che non capisco.

COLAJANNI POMPEO. Questa è la nostra

convinzione democratica; evidentemente non coincide con la sua concezione...

*Voce da sinistra: Capitalistica.*

COLAJANNI POMPEO — ...mi permetta di dirlo — puramente parlamentaristica della democrazia. Ma non è questa la sede più opportuna per fare una disquisizione sulle varie concezioni della democrazia.

Se queste somme saranno concesse, potranno servire per quelle opere di largo respiro, per quelle ampie misure di difesa del suolo, tanto care a tutti i conoscitori della terra siciliana, a coloro, però, che, oltre a conoscerla, la amano, a coloro che hanno già descritto tante volte il latifondo, i calanchi, le desolate crete, sulle quali, non potrebbero crescere alberi, sulle quali, oggi, nelle condizioni attuali, gli alberi non crescono per le ragioni che vedremo quando discuteremo il bilancio dell'Assessorato per l'agricoltura. Nè voglio qui aprire una parentesi su questo argomento.

Se noi non intraprenderemo questi lavori pubblici nel campo dell'agricoltura con le somme del Fondo di solidarietà, non le potremo intraprendere con altri mezzi, anche perché il signor Zellerbach...

SEMINARA. Ce l'hai proprio col povero Zellerbach !!

COLAJANNI POMPEO... che è un pò, lasciatemelo dire, il governatore dei governatori, il supergovernatore (ora ne abbiamo uno anche militare, di supergovernatore), ha fatto sapere, a varie riprese, che non si potranno intraprendere e realizzare piani di largo respiro e ampie misure di difesa del suolo perché si dovrà provvedere ad impiegare il denaro soltanto in opere che consentano un immediato aumento della produttività. È stato già rilevato con amarezza, anche da uomini che non sono del nostro settore, che questo fatto contribuisce ad aggravare la sperequazione già esistente fra le regioni d'Italia e quindi, in definitiva, ad aggravare la sperequazione in danno della Sicilia. Questa è la seconda ragione della nostra proposta.

C'è anche una terza ragione: la Sicilia ha necessità urgente di queste opere. Io penso che la migliore difesa di questo nostro emendamento dovrebbe essere fatta proprio (mi dispiace di non vederlo in questo momento) dall'Assessore delegato alla bonifica, onorevole Germanà, perché egli sa bene (ho motivo di ritenerlo) le gravi condizioni nelle quali si trova già oggi, per esempio, la diga di Gela,

interrata con danni di centinaia di migliaia di milioni. E questo è il danno già scontato; poi c'è anche il danno da scontare, che verrà in seguito, ove non si provvedesse tempestivamente, con la massima urgenza, a modificare la situazione a monte di questa diga.

SEMERARO. Gli americani non vogliono la sistemazione di questa diga.

COLAJANNI POMPEO. Io non vorrò qui sottolineare altri aspetti più politici ed anche più polemici di questo problema; penso, però, che il nostro voto potrebbe giovare alla causa, che mi auguro comune a tutti noi, del progresso del popolo siciliano nei confronti delle polazioni del Continente e soprattutto nei confronti del Governo centrale, che mi pare non abbia dimostrato, almeno fino ad oggi, sensibilità per i nostri problemi.

SEMERARO. De Gasperi è andato fino in Calabria. In Sicilia verrà chissà quando.

COLAJANNI POMPEO. E se è andato in Calabria sappiamo come e perché. Ripeto che non intendo soffermarmi troppo sugli aspetti politici, e necessariamente più polemici, di questo problema.

Noi abbiamo il dovere di mostrare che non siamo soltanto disposti a chiedere, ma che siamo anche, in certo qual modo, disposti a dare. Dobbiamo — non sembri strano — dire: « Vi chiediamo di più; però, con una parte delle somme che voi ci date, integriamo quello che è un vostro onere, veniamo incontro a quello che è un vostro obbligo, partecipiamo all'attuazione della riforma agraria anche coi mezzi che noi avremmo il diritto di impiegare in altro modo e in altro genere di lavori pubblici, dei quali pure abbiamo tanto bisogno; ma la Sicilia si sobbarca anche ad un grave sacrificio pur di determinare una svolta decisiva, sia dal punto di vista produttivistico che da quello sociale, nella via della soluzione del problema fondamentale della terra: la riforma agraria».

A me pare che queste nostre argomentazioni non possano temere smentita. Avrei voluto sentire gli argomenti contrari alla nostra tesi, ma non mi pare che siano venuti. Si è accennato che noi vorremmo che la Regione prendesse l'onere sulle sue spalle, ma mi pare di aver dimostrato che anzi noi riaffermiamo, col nostro impegno, l'impegno dello Stato; quindi ogni contrario argomento cade.

Ho accennato agli argomenti contrari, ma non vorrei combattere contro i « mulini a vento »: sostanzialmente non sono stati por-

tati; forse li sentiremo dalla voce dell'Assessore alle finanze e l'onorevole Ausiello sarà più fortunato di me, sarà autorizzato a prendere posizione di fronte a qualcosa di concreto.

Si leverà forse qualche voce in contrasto con la nostra; ma io spero che possa sorgere, su questo problema molto importante e molto delicato, una unanime voce favorevole alla nostra accettabilissima tesi, che tiene conto soltanto — e noi ci teniamo a riaffermarlo nel concludere la discussione su questa parte del bilancio — degli interessi della Sicilia e del popolo siciliano, che ha una sola preoccupazione: che siano apprestati, in ogni modo, i mezzi finanziari necessari perché la riforma agraria possa diventare una realtà, possa finalmente uscire dal regno delle declamazioni demagogiche e delle promesse elettorali.

Vorrei dire anche qualcosa sull'emendamento da me presentato, in coerenza con quanto affermato nella relazione di minoranza relativamente al problema della creazione dei centri di meccanizzazione agraria in Sicilia. Anche per una seria soluzione di questo problema è necessario un intervento finanziario e, soprattutto, la buona volontà del Governo regionale e dell'Assemblea. Già l'anno scorso, in favore della creazione dei centri di meccanizzazione in Sicilia, vi fu la unanimità in sede di Commissione per la finanza, e anche in Assemblea non vi fu opposizione; quest'anno, nel corso della discussione, qualche voce in contrasto si è levata. Di ciò potremmo parlare successivamente; però io qui vorrei far solamente notare che nessuno ha avuto, in definitiva, il coraggio di pronunciarsi con chiarezza contro il nostro progetto, perché, una volta accertata — ed è accertata — la necessità, l'esigenza di uno sviluppo della meccanizzazione agraria in Sicilia, questa nostra proposta di legge risulta inattaccabile.

Cosa ha fatto l'Assessorato in relazione al voto dell'anno scorso per la creazione di centri di meccanizzazione? Il Governo non ha fatto nulla. L'anno scorso noi ci preoccupammo di ovviare, con la nostra iniziativa parlamentare, a quella che magari poteva essere stata una dimenticanza del Governo regionale. Ma cosa ha fatto quest'anno, impostando il bilancio, il Governo regionale? Ha fatto inserire la spesa di 40 milioni per contributi a privati sul prezzo di acquisto di macchine agricole; ma non vi è nulla, non vi è traccia, non vi è un qualche indizio che ci autorizzi a pensare che, una volta approvata da parte dell'Assemblea la legge per la creazione dei centri di mecca-

nizzazione agraria, essa possa trovare poi i fondi necessari per la sua attuazione.

Io vorrei qui accennare brevemente a questa questione perché è bene che l'Assemblea, prima di votare, ne sia informata. Mi auguro che gli argomenti, svolti nella relazione di minoranza, siano già a conoscenza dei colleghi degli altri settori; ma può anche darsi — siccome la discussione sull'agricoltura dovrà essere fatta verso la fine di questo nostro dibattito sul bilancio — che magari qualcuno non abbia ancora preso visione della relazione di minoranza...

*LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Dulcis in fundo!*

COLAJANNI POMPEO... pertanto accennerò a qualcuno dei nostri argomenti, onde sottolineare l'importanza del problema.

Basta notare. In Sicilia si ha, secondo l'ultima statistica del 31 dicembre 1943, un trattore per ogni 1090 ettari di seminativo, mentre la media nazionale è di un trattore per ogni 265 ettari. In Sicilia si ha una trebbiatrice per ogni 670 ettari di coltura agraria; nell'Italia centro-settentrionale, invece, si ha una trebbiatrice per ogni cento ettari.

In Sicilia c'era, nel 1938, appena il 2,64 per cento delle trattorie di tutta Italia; nel 1947, con un aumento del 3,6 per cento annuo, siamo discesi al 2,50 per cento, e bisogna anche considerare che la utilizzazione delle macchine è stata spinta assai al di là della utilità economica. A causa della vecchiaia delle trattorie si perdono ogni anno in Italia 2 milioni di quintali di grano; si calcoli la quota di questa perdita relativamente alla nostra Isola, si aggiunga l'altra quota ben più alta dei 750 mila quintali perduti a causa dei sistemi arretrati di trebbiatura, e si giungerà alla conclusione che la nostra povera agricoltura partecipa in misura notevole — e in questo è certamente al primo posto tra tutte le regioni d'Italia — della perdita causata in Italia dalla sopravvissuta deficienza, che è di 18 miliardi ogni anno.

Noi non intendiamo regalare il denaro della Regione ai privati; noi intendiamo venire incontro alle necessità di coloro che non possono acquistare i trattori e le macchine agricole costose. Purtroppo, finchè noi non saremo capaci di legarci alle forze innovative del nostro Paese, avremo ancora da pagare i profitti della speculazione monopolistica, per le macchine come per i concimi, come per tutte le altre cose che sono necessarie alla nostra produ-

zione agricola. Ma è chiaro che, con o senza i profitti di speculazione monopolistica, il prezzo delle macchine, specialmente dei trattori e delle trebbiatrici — non parliamo poi delle mieti-trebbie — non è accessibile ai piccoli e ai medi proprietari né alle cooperative.

Noi, invece, dobbiamo venire incontro soprattutto a questi bisogni, perchè i grandi proprietari che hanno la volontà e la capacità di mettersi al passo con i tempi moderni e con i sistemi moderni di conduzione nelle campagne, possono certamente trovare i mezzi; mentre i piccoli proprietari si trovano nell'assoluta impossibilità di trovarli. Io penso che questo argomento non ha bisogno di ulteriore dimostrazione: è assai chiaro.

Ora, i quaranta milioni per contributi a privati, in definitiva, sono destinati ai grandi proprietari, a coloro che potranno acquistare le macchine.

Si prevede cioè un contributo per coloro che possiedono e non si prevede nulla, a tutt'oggi, per coloro che non possiedono, per coloro che non si trovano nelle condizioni finanziarie necessarie per migliorare l'organizzazione produttiva nelle campagne.

Noi ci troviamo davanti a questa singolare situazione — ho il dovere di notarlo — che coloro che in questo campo hanno fatto di più per l'agricoltura siciliana sono i lavoratori sovietici (e non accenno a quello che è stato fatto nell'Unione sovietica, perchè in tal caso dovremmo parlare assai a lungo; e rinvio coloro che scrollano il capo in questo momento alla lettura di quello che scrivono gli stessi nemici di « quel mondo » su « quel mondo »).

VERDUCCI PAOLA. Peccato che non possiamo andarci.

COLAJANNI POMPEO. Io mi limito soltanto ad affermare, senza tema di smentita, che i lavoratori sovietici, col dono dei trattori alle organizzazioni dei lavoratori siciliani, hanno fatto, non per i lavoratori soltanto, ma per la meccanizzazione agraria in Sicilia, molto di più di quanto non abbia fatto, in definitiva, il Governo regionale. Questo è l'assurdo della situazione. Noi dobbiamo, dunque, creare questi centri, se è vero che ci preoccupiamo dell'istituto sacro della proprietà e che vogliamo sostenere la piccola e media proprietà. Oltre a venire incontro concretamente a queste esigenze, la creazione dei centri di meccanizzazione andrà a vantaggio dell'ente Regione dal punto di vista economico e finanziario, perchè i parchi di macchine di

questi nove centri — e speriamo che possano aumentare di numero — da creare in Sicilia, saranno di proprietà della Regione, che potrà gestirli nel modo ritenuto più proficuo. Noi abbiamo suggerito una forma di gestione intesa a venire incontro alla difficile situazione finanziaria di un organismo della Regione: l'Azienda siciliana trasporti; ma questo è un aspetto secondario del problema, quello che conta è di organizzare questi centri. Che poi si colleghino con l'A.S.T. per quanto riguarda la parte tecnica o che siano affidati all'Ente per la riforma agraria, come è stato proposto — mi pare anche in maniera accettabile — da qualcuno, l'importante è che siano creati; ma essi non potranno essere creati — ed è questo il problema — se noi non voteremo l'emendamento e se non destineremo a questo scopo almeno un miliardo, da prelevare ancora dai 30 miliardi, oltre ai 20 destinati alla riforma agraria. Se noi non provvederemo in tal modo al finanziamento necessario, ancora una volta non potremo realizzare quello che abbiamo promesso e su cui affermiamo di essere di accordo finchè si resta nelle formulazioni generiche, ma su cui poi non siamo più di accordo quando si tratta di venire al concreto.

Come vedete, onorevoli colleghi, sia l'uno che l'altro emendamento, sia cioè l'emendamento approvato dalla maggioranza della Giunta del bilancio che questo presentato a firma nostra, di cinque deputati del Blocco del popolo, hanno fini produttivistici precisi e tendono ad affrontare problemi vitali e improrogabili della nostra terra ed a creare strumenti indispensabili per la riforma agraria.

Onorevoli colleghi, le masse contadine della Sicilia, non isolatamente ma insieme con le altre popolazioni contadine del Mezzogiorno, hanno posto questo problema all'ordine del giorno di tutta la Nazione. Possiamo oggi affermare che veramente tutta l'Italia guarda a noi; il Paese, però, non vuole affermazioni retoriche, prive di effetti e di risultati pratici, ma attende qualcosa di concreto e di positivo. Noi dobbiamo dire se vogliamo essere all'altezza di questa nuova situazione creata dalle lotte popolari in Sicilia e in tutta l'Italia, all'altezza di queste esigenze popolari, all'altezza di queste aspettative del popolo siciliano e di tutto il popolo italiano. (Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Signori deputati, debbo una breve risposta, anzitutto, all'onorevole Castrogiovanni, il quale ha dedicato una parte del suo intervento al problema dell'articolo 38, nella sua qualità di Presidente della Giunta di bilancio ed una parte, sempre sullo stesso problema, a titolo personale.

Come Presidente della Giunta del bilancio, l'onorevole Castrogiovanni, pur manifestando qualche riserva prudente, condivide sostanzialmente l'istituzione del capitolo in entrata relativo ad un acconto sul Fondo di solidarietà nazionale. Anzi, egli ha, al riguardo, espresso l'opinione che sia stato fatto un passo concreto, anche se si tratta di previsione unilaterale di un'entrata che non si sa fino a che punto sia conseguibile. Relativamente alla conseguibilità o meno della provvisionale — così come io ho definito, nel mio recente discorso, la somma richiesta in acconto, per sottolinearne il carattere e la natura non impegnativa né per l'una né per l'altra parte — mi richiamo a quanto ebbi a dichiarare in quel discorso, non ritenendo di poter dire di più, almeno per il momento. Quanto all'ammontare del Fondo di solidarietà, relativamente al quale l'onorevole Castrogiovanni ha ricordato una relazione inviata alla Commissione per la finanza in occasione dell'esame del bilancio per l'esercizio decorso e che indicava una cifra di 100 miliardi, devo pure richiamarmi alle dichiarazioni già fatte all'Assemblea.

Calcoli se ne possono fare tanti, con metodi diversi e con diversi risultati. L'onorevole Nicastro ne ha fatto uno che portava ad una cifra di circa 74 miliardi; io ne citai un altro per 61 miliardi, riferito soltanto alle unità inattive. Sottolineai, però, che bisognava aggiungervi la cifra relativa all'ammontare del minore reddito di lavoro delle unità attive, intorno a 20 mila lire per unità (in proposito devo fare una rettifica: ho detto in quell'occasione, per errore, 16 miliardi invece di 26) per un ammontare di 26 miliardi che, aggiunti ai 61, darebbero un totale di 87 miliardi. Cosicché la cifra da me calcolata supererebbe quella dell'onorevole Nicastro e si avvicinerebbe di più a quella di 100 miliardi calcolata nella relazione al bilancio dell'anno passato. Ma, come ho avuto occasione di dire alla Giunta del bilancio, esibiremo alla Giunta e all'Assemblea, successivamente, una relazione dettagliata da cui possano ricavarsi i vari metodi di calcolo, affinchè sia collettivamente assunta la responsabilità della scelta

del metodo e, quindi, della cifra risultante.

L'onorevole Castrogiovanni, a titolo personale, si mostrava perplesso circa l'opportunità di mantenere la previsione di entrata, per lo articolo 38, nel bilancio ovvero di farne oggetto di variazione a parte. Io gli rispondo francamente che non ho alcun dubbio sulla opportunità e vorrei dire sulla necessità di mantenere quella previsione. L'onorevole Castrogiovanni ha manifestato la preoccupazione di una eventuale impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Io non condivido tale preoccupazione; ma non credo, comunque, di modificare l'atteggiamento che la Regione ha assunto per via della impostazione di un capitolo di entrata per 30 miliardi a titolo di acconto sul Fondo di solidarietà.

L'onorevole Castrogiovanni, sempre a titolo personale, parlava di un eventuale prestito, sull'opportunità del quale l'onorevole Nicastro ha dichiarato di dissentire. Ma io credo che sia prematuro parlarne, ritenendo che debba prima attendersi quello che conseguirà dall'istituzione della voce di entrata anzidetta, in rapporto alle trattative che sono in corso con il Governo centrale. Non mi pare che sia il momento di ricorrere ad un prestito. Ha ragione l'onorevole Nicastro.

NICASTRO. Il debito pubblico in Italia è di tre mila miliardi: più del 50 per cento del reddito nazionale.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Sono d'accordo con lei nel ritenere che, per il momento, non sia nemmeno il caso di parlare di prestiti. E, pur apprezzando le osservazioni degli onorevoli Bonfiglio e Ausiello, che ne hanno parlato, ritengo che l'accenno ad un prestito, oggi, costituirebbe un diversivo che noi, per il momento, non abbiamo nessuna ragione di ricercare.

D'ANTONI. Siamo d'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E vengo all'onorevole Colajanni. L'onorevole Colajanni ha illustrato le ragioni per cui la Giunta del bilancio, a maggioranza, ha deliberato un emendamento, secondo il quale 20 miliardi della cifra da noi segnata nella entrata come acconto sul Fondo di solidarietà nazionale, sarebbero destinati alla riforma agraria, ad integrazione — dice così l'emendamento — delle spese a cui direttamente dovrà provvedere lo Stato. Al riguardo, debbo confermare le riserve espresse nel mio recente discorso, le quali si fondano sulle seguenti

considerazioni. Primo: non si possono fare istituzioni di capitoli e conseguenti assegnazioni di somme senza che esista una legge che autorizzi la spesa. E' questo un argomento che nasce dalla Costituzione e dal testo della legge sulla contabilità generale dello Stato. Pertanto, lo stanziamento, così come lo si vorrebbe istituito, sarebbe incostituzionale e non conforme al testo delle vigenti disposizioni di legge. Peraltra, lo storno proposto per deliberazione della Giunta del bilancio sarebbe in contrasto con la deliberazione adottata dall'Assemblea, in sede di discussione del bilancio dell'esercizio precedente, secondo cui le somme provenienti dal Fondo di solidarietà, in virtù dell'articolo 38 dello Statuto, debbono essere ripartite con legge dell'Assemblea, in dipendenza di un piano economico. Non mi pare che sia opportuno anticipare soluzioni che sono state da noi stessi, per deliberazione unanime, demandate all'Assemblea. Oggi la Assemblea non è chiamata ad approvare un piano economico ed una legge che autorizzi la spesa all'uopo occorrente. Oggi, soprattutto, l'Assemblea non è in condizione di votare una legge che ripartisca ai singoli assessorati, in rapporto alle varie esigenze risultanti da un piano economico generale, le somme provenienti dal Fondo di solidarietà nazionale.

Ma ho fatto un altro rilievo che riguardava l'illegittimità di una distrazione delle somme, ex articolo 38, da quella che è la loro destinazione specifica. Il Fondo di solidarietà nazionale, per l'articolo 38, deve essere destinato ad un piano di lavori pubblici e noi non possiamo violare questa testuale disposizione. L'onorevole Colajanni ha ora precisato — il che non risultava, in verità, dal testo proposto — che l'emendamento si riferirebbe ad opere pubbliche connesse alla riforma agraria e da concretarsi in un piano economico. Or non vi è dubbio che la riforma agraria debba accompagnarsi con una serie di opere pubbliche, come ho avuto occasione di dire all'Assemblea quando avevo l'onore di presiedere ad un altro ramo dell'Amministrazione — quello dell'agricoltura — e come ribadii l'anno scorso, come Assessore alle finanze, quando tracciai quel piano che dall'onorevole Bonfiglio fu chiamato di intervento congiunturale e che io scherzosamente contraddirsi con la sigla « B.A.S.I. » in cui la lettera B significava appunto « bonifica ». Vorrà, quindi, consentire l'onorevole Colajanni di non avere detto nulla di nuovo riaffermando che le bonifiche

debbono accompagnare la riforma agraria. Ma l'emendamento non contiene alcun riferimento ad opere pubbliche.

COLAJANNI POMPEO. Si può chiarire.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si deve chiarire, perché non dobbiamo fornire argomenti che possano determinare eccezioni alle nostre richieste del Fondo di solidarietà nazionale.

Io ho sempre sostenuto che l'esigenza principale, in Sicilia, è quella delle bonifiche e, fra queste, delle sistemazioni idraulico-montane. E siamo tutti d'accordo su questo, onorevole Colajanni. Ne parlava l'altro giorno, in un brillante suo articolo su *Sicilia del Popolo*, l'onorevole Montemagno. Non abbiamo, perciò, nulla in contrario a sottolineare questa esigenza della Sicilia, destinando alle bonifiche una parte del Fondo di solidarietà in virtù di un piano economico. Ma non potremmo lasciarci addebitare il costo della riforma agraria, la quale non è a nostro carico: assumere il contrario equivrebbe a compromettere irrimediabilmente la realizzazione, dato che i nostri mezzi non ci consentirebbero di congruamente affrontarla. Dobbiamo, perciò, non compromettere il principio che la riforma agraria sia, quale adempimento di un obbligo fondamentale dello Stato, a carico del medesimo. Su tale punto non vanno creati equivoci di nessun genere. E' perciò che io debbo confermare le riserve fatte l'altro giorno nel mio discorso, e non perchè il Governo non abbia il fermo proposito, e non voglia qui solennemente riconfermarlo come suo impegno tassativo, di provvedere alla riforma agraria.

L'onorevole Ramirez, l'altro giorno, ricordava le parole pronunziate dall'onorevole Alessi nel suo primo discorso programmatico. Io debbo qui confermare quelle parole anche perchè ebbi il piacere, quale Assessore all'agricoltura, di concordarle con l'onorevole Alessi. Non vi è nulla di cambiato nell'atteggiamento del Governo, il quale adempirà il suo impegno, sia in via di prima attuazione con i provvedimenti che la Giunta regionale ha annunciato e che tra breve saranno adottati, sia premendo sullo Stato per le spese di sua competenza, sia presentando all'Assemblea i disegni di legge sulla riforma fondiaria e sui contratti agrari, che sono già ultimati e che hanno solo bisogno di qualche ritocco tecnico.

E questa non è cosa che possa considerarsi non conosciuta da tutti perchè nel Consiglio

regionale dell'agricoltura sono rappresentate tutte le categorie interessate e vi sono compresi i rappresentanti della Federterra.

Voce: E allora si chiarisca la dizione del capitolo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho notizia di un ulteriore emendamento che sarà illustrato fra breve dall'onorevole Ausiello. Ho il piacere di dirvi, ancora prima che il presentatore lo illustri, che tale emendamento risponde alla necessità di rispettare tutte le esigenze che io ho sottolineato.

Nell'emendamento si parla di opere pubbliche, di un piano economico da approvarsi per legge, e di conseguente riparto per via di legge.

Credo che su tale emendamento ci si possa trovare tutti quanti d'accordo; a nome del Governo dichiaro di accettarlo.

Mi resta da parlare sul problema della meccanizzazione. Anche qui, onorevole Colajanni, io, come Assessore alle finanze, debbo assolvere il mio dovere, ricordando che c'è, sì, una legge in elaborazione, ma che questa non è stata ancora votata; sicché accantonare una somma per una legge non per anco perfetta sarebbe un andar contro il principio che noi abbiamo consacrato l'anno scorso, qui, dopo un'animatissima discussione a proposito dei centri ospedalieri. Anche allora, se l'Assemblea ricorda, l'onorevole Caltabiano desiderava che si inserisse uno stanziamento per una legge che era in esame dinanzi alla Commissione ed io ho dovuto rilevare che ciò sarebbe stato in contrasto con le norme della Costituzione e della legge sulla contabilità. L'Assemblea se ne convinse e votò nel senso che il capitolo si sarebbe istituito quando la legge sarebbe stata perfezionata.

COLAJANNI POMPEO. Quando sarà votata non avremo le somme; ora abbiamo le somme, ma non la legge.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lei si preoccupa per le somme, ma lei sa che le somme potranno benissimo trarsi dal fondo — se l'Assemblea voterà quella legge — previsto per i provvedimenti legislativi futuri proprio nel bilancio che stiamo discutendo.

COLAJANNI POMPEO. Lo consideriamo un impegno del Governo ?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quando l'Assemblea avrà votato — perchè è l'Assemblea che decide sul modo di utilizzare il

fondo a disposizione per provvedimenti legislativi — il Governo eseguirà. Lei rileva il fatto che ci sia uno stanziamento, nei capitoli che riguardano l'agricoltura, per la meccanizzazione agraria e si domanda perchè mai sia stata iscritta questa somma. Onorevole Colajanni, io gradirei che lei ogni tanto desse un'occhiata alla nostra *Gazzetta Ufficiale*; si sarebbe accorto dell'esistenza di un decreto legislativo, — emanato dal Presidente della Regione su parere conforme della Commissione legislativa, di cui Ella fa parte — in cui è previsto un contributo per l'incremento della meccanizzazione agraria. Proprio a questo contributo si riferisce quel capitolo del bilancio della cui esistenza Lei sembra meravigliarsi. Lei ha prospettato che tale legge si riferisse soltanto a contributi destinati ai singoli privati; ma, come risulta dal testo, vi si prevede bensì un trattamento a favore dei privati, ma anche un trattamento ben diverso e ben maggiore a favore delle cooperative e dei centri di meccanizzazione.

COLAJANNI POMPEO. Teoricamente tutti possiamo acquistare magari grattacieli! Ma in pratica, poi...

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Per tanto su questo punto non trovo esatto il rilevo che il Governo non si sia preoccupato del problema e si sia limitato ad intervenire a favore dei privati,.....

COLAJANNI POMPEO. Praticamente è così. Soltanto i privilegiati possono acquistare le macchine.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze... ma si è anche interessato delle cooperative e dei centri di meccanizzazione. Di guisa che, concludendo, io posso dichiararmi, in linea di massima, favorevole all'emendamento che l'onorevole Ausiello illustrerà; ma sono dell'avviso che, votato quell'emendamento, non si debbono fare altri spostamenti perchè, fino a quando si parli di opere di bonifica, siamo nel campo delle opere pubbliche, ma quando si parli di meccanizzazione, si va decisamente fuori dell'articolo 38.

Comunque, sarei favorevole ad una modificazione nel senso proposto o che proporrà l'onorevole Ausiello, mentre per il resto non sarei favorevole.

COLAJANNI POMPEO. Abbiamo una nuova proposta da fare su questo argomento.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Quan-

do sarà presentata, le dirò che cosa io ne penso.

MONTALBANO. L'emendamento Ausiello è subordinato al rigetto del testo proposto dalla maggioranza della Giunta del bilancio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Faccio mio l'emendamento Ausiello che è in contrasto con il testo della Giunta del Bilancio, e chiedo che sia messo ai voti con precedenza.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che la Giunta del bilancio ha proposto il seguente emendamento al capitolo 562:

*Al capitolo 562 (« Fondo di Solidarietà Nazionale ») diminuire lo stanziamento da lire 30 miliardi a lire dieci miliardi.*

Tale emendamento è collegato a quest'altro:

*Aggiungere il seguente capitolo:*

*« Capitolo 578-bis (di nuova istituzione). Spese per la riforma agrario-fondiaria, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, lire 20 miliardi ».*

Comunico, inoltre, che gli onorevoli Colajanni Pompeo, Nicastro, Bosco, Semeraro, Cuffaro, D'Agata, hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento della Giunta del bilancio:

*Al capitolo 562 (« Fondo di Solidarietà Nazionale ») ridurre lo stanziamento da lire 10 miliardi a lire 9 miliardi.*

*Aggiungere il seguente capitolo:*

*« Capitolo 578-ter. Creazione, impianto e gestione dei centri di meccanizzazione agraria, lire 1 miliardo ».*

Prego la Giunta del bilancio di esprimere il proprio parere su questo emendamento.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Non credo che si possa scindere il problema dei 10 miliardi da quello dei 20 del quale anzi bisogna parlare per primo.

Ora mi pare che il Governo, con la nuova dizione, accetterebbe i 20 miliardi di cui al capitolo 578-bis proposto dalla Giunta del bilancio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'emendamento Ausiello non storna alcuna cifra dai 30 miliardi previsti nel capitolo 562 del testo governativo.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Onorevole Presidente, l'argomento è tanto importante che desidero, sospendendo per cinque minuti, interpellare la

Giunta del bilancio perchè al riguardo io possa riferire il parere della medesima e non quello mio personale.

PAPA D'AMICO - LANDOLINA. Si legga l'emendamento Ausiello.

AUSIELLO, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO, relatore di minoranza. Illustrerò brevemente il mio emendamento. La Giunta del bilancio, a grande maggioranza, si è pronunziata per la inclusione nel bilancio di un capitolo che si riferisce alle spese da sostenere per la riforma agrario-fondiaria. Votato il principio della inclusione, la questione se precisare l'importo dello stanziamento, oppure non fu sospesa. La questione, verso la fine dei lavori, ritornò una seconda volta all'esame della Giunta, la quale a maggioranza — anche se non con la stessa maggioranza — votò lo storno di 20 miliardi dai 30 del Fondo di solidarietà per fare fronte alle spese della riforma agrario-fondiaria, nella dizione prevista dal testo del capitolo 578-bis.

Il presupposto logico di tale modificazione è la diminuzione da 30 a 10 miliardi della spesa prevista dal capitolo 562 del testo governativo. Questo è l'oggetto della presente discussione e dell'imminente voto. Io penso che la votazione dovrebbe aver luogo anzitutto sulla proposta della Giunta del bilancio. Successivamente, qualora questa non fosse accettata, io proporrei il mio emendamento, che è fedele a quel principio — affermato, per la prima volta, dalla Giunta del bilancio — di inserire in bilancio l'intendimento concreto dell'Assemblea di devolvere il suo sforzo finanziario all'avviamento del problema della riforma agrario-fondiaria. Fedele a questo spirito, il mio emendamento conserva integro senza alcuno storno lo stanziamento di 30 miliardi proposto dal capitolo 562 del testo del Governo, che così dice « Fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto... ». La dizione del mio emendamento, infatti, è questa: « Fondo da ripartire per la « esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione... » — e quindi rientriamo perfettamente nella destinazione statutaria del fondo — «...ed in « particolare di lavori pubblici connessi alla « riforma agraria e fondiaria ad integrazione « delle spese cui, a tal fine, provvede direttamente lo Stato ». Affermiamo, così, anche il

principio che lo sforzo finanziario della Regione, che è modesto e nei limiti delle sue forze, sarà corroborato dal primo intervento finanziario che ci verrà e che è l'auspicato e lo sperato acconto sul Fondo di solidarietà; su questo introito, quando verrà, la Regione, sin d'ora, decide che una parte notevole — non precisiamo quanto — abbia particolarmente questa destinazione. Ma noi affermiamo, al contempo, la norma di salvaguardia che queste provvidenze regionali non soltanto non esonerano lo Stato, ma integrano ciò a cui lo Stato dovrà provvedere.

Quindi, ritengo che con questa formula si possano rispettare tutte le esigenze. Resta il quesito regolamentare: votare l'emendamento subito o dopo la votazione del testo proposto dalla Giunta del bilancio, nel caso in cui questo venga rigettato.

COLAJANNI POMPEO. Evidentemente, il testo della Giunta deve essere votato. A nome della maggioranza della Giunta del bilancio, io lo mantengo.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio potrebbe associarsi all'emendamento Ausiello e rinunziare al proprio testo.

COLAJANNI POMPEO. C'è stato al riguardo un voto preciso che ha il suo valore politico. Non intendiamo rinunziarvi.

AUSIELLO, relatore di minoranza. Vorrei dire ancora qualche cosa sul secondo punto: la destinazione di spesa per i centri di meccanizzazione agraria. Io penso che lo spirito del mio emendamento circa la riforma, anche dal punto di vista politico generale, importa che lo stanziamento dei 30 miliardi venga lasciato integro con questa accentuazione di particolare destinazione che la Regione vuole: la riforma agraria. I centri di meccanizzazione rispondono ad una esigenza riconosciuta alla quale mi associo, ma io penso che, forse, tale esigenza possa essere meglio esaudita da una legge particolare che è in corso di elaborazione.

COLAJANNI POMPEO. È stata già presentata.

AUSIELLO, relatore di minoranza. Anzi, è stata già presentata. La spesa relativa alla realizzazione delle finalità di questa legge può essere utilmente attinta dal capitolo 264, che destina due miliardi come fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative. Se il

Governo ci assicura che questo fondo offre la capienza necessaria, credo che avremmo risolto anche l'esigenza prospettata dall'onorevole Colajanni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Questo dipenderà dalla legge che sarà per votarsi.

AUSIELLO, relatore di minoranza. Comunque, si può votare un ordine del giorno col quale l'Assemblea decida che quell'esigenza abbia il suo appagamento finanziario.

PRESIDENTE. La mia raccomandazione è che si eviti di approvare disposizioni contrarie alle norme sulla contabilità dello Stato, il che provocherebbe un'impugnativa e, conseguentemente, un ritardo nell'entrata in vigore della legge sul bilancio.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Signor Presidente, Ella mi ha chiesto, ai sensi del regolamento, il parere della Giunta del bilancio sull'argomento. Normalmente è tale l'affiatamento dei componenti della Giunta che il parere per gli argomenti di minore rilievo si può dare immediatamente perché, avendo seguito i lavori, è chiaro che si è in condizione di farlo.

Però, signor Presidente, questo problema è di straordinaria importanza, e per la portata e per l'evento finanziario che viene a determinarsi ed anche per le condizioni politiche nelle quali l'evento stesso si matura e si concreta. Grossso modo, noi abbiamo tre proposte. Una della Giunta: 20 miliardi da stornare per la riforma agrario-fondiaria. L'onorevole Assessore alle finanze dice: « Io sono d'accordo perché tale somma sia destinata in questa direzione; però, propongo un emendamento (anzi, credo che lo stia scrivendo in questo momento) che colleghi i 20 miliardi alla dizione ed allo spirito dell'articolo 38: piano economico di pubblici lavori che servano, avviino, assistano, predispongano la riforma agraria ».

Pressappoco, altrettanto ha detto, se non ho capito male, l'onorevole Ausiello, il quale ritiene impossibile, in obbedienza all'articolo 38, la formula indiscriminata e ritiene opportuna, invece, una formula che tenga conto dell'articolo 38 e in pari tempo della volontà dell'Assemblea. Su tale questione non mi è consentito di pronunziarmi subito, ma ho necessità di convocare la Giunta, perché il problema è grave

sia per la portata che per l'impostazione. Una cattiva impostazione, credo, potrebbe indurre in errori, e perciò, senza per questo voler pregiudicare l'una o l'altra parte (del resto, vedo che, qui, le parti, pressapoco, sono confuse in una unica volontà), credo necessario consentire che la Giunta del bilancio si riunisca per esprimere compiutamente il suo pensiero.

COLAJANNI POMPEO. La Giunta si è pronunziata con un voto. L'emendamento Ausiello, del resto, è subordinato all'esito della votazione del testo proposto dalla Giunta stessa. (Commenti - Richiami del Presidente)

RESTIVO, Presidente della Regione. L'onorevole Castrogiovanni si chiede quale sia la formula che risponde meglio agli interessi della Sicilia.

PRESIDENTE. Io consiglio di rinviare la questione alla discussione del bilancio relativo all'Assessorato per l'agricoltura.

MONTALBANO. Siamo d'accordo.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Signor Presidente, era questo che io volevo proporre. Prego l'Assessore alle finanze e l'onorevole Ausiello di far pervenire i loro emendamenti ora stesso.

AUSIELLO, relatore di minoranza. Il mio è stato già presentato.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ausiello, Potenza, Nicastro, Montalbano e Semeraro hanno presentato il seguente emendamento :

*Sostituire al capitolo 562 (« Fondo di Solidarietà Nazionale ») il seguente:*

« Fondo da ripartire per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455, ed in particolare di lavori pubblici connessi all'attuazione della riforma agrario-fondiaria, ad integrazione delle spese cui, a tal fine, provvede direttamente lo Stato, lire 30 miliardi ».

Io devo interpellare l'Assemblea se intende rinviare l'argomento alla discussione del bilancio relativo all'Assessorato per l'agricoltura.

ARDIZZONE. Signor Presidente, anche i presentatori dell'emendamento sono d'accordo.

COLAJANNI POMPEO. Rinviamo alla discussione del bilancio dell'agricoltura.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Signor Presidente e onorevoli colleghi, io sarei d'avviso di decidere ora perché, ove approvassimo la sospensiva, rimarrebbe incerto l'orientamento dell'Assemblea circa la destinazione dell'acconto del Fondo di solidarietà nazionale. Io credo che questo non giovi all'interesse della causa verso la quale siamo tutti protesi con tanta ansia e volontà di successo. Quindi, inviterei l'onorevole Castrogiovanni a riunire la Giunta del bilancio e il Presidente dell'Assemblea a sospendere brevemente la seduta, per consentire alla Giunta di decidere.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Signor Presidente, è sufficiente una sospensione di dieci minuti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,40, è ripresa alle ore 21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta del bilancio.

CASTROGIOVANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Signori colleghi, questa sera è stato presentato dagli onorevoli Ausiello, Potenza, Nicastro, Montalbano e Semeraro il seguente emendamento sostitutivo del capitolo 562 (« Fondo di Solidarietà Nazionale »):

« Capitolo 562. Fondo da ripartire per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455, ed in particolare di lavori pubblici connessi all'attuazione della riforma agrario-fondiaria, ad integrazione delle spese cui, a tal fine, provvede direttamente lo Stato, lire 30 miliardi ».

Il Governo, tramite l'Assessore alle finanze direttamente interessato nel settore, ha dichiarato di far proprio l'emendamento. La Giunta all'unanimità, meno due voti, lo ha approvato, intendendo con ciò stesso rinunciare al testo precedentemente proposto.

STARABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere

di ripetere la dichiarazione di voto da me resa in sede di Giunta del bilancio, relativamente all'emendamento in discussione. Io sono stato uno dei due componenti che hanno votato contro, insieme all'onorevole Colajanni, evidentemente non di concerto. (*Commenti ironici*)

TAORMINA. Gli estremi si toccano !

STARRABBA DI GIARDINELLI. La nostra spontaneità ci ha portato ad assumere un uguale indirizzo, votando cioè contro l'emendamento. Sento il dovere di motivare la mia dichiarazione di voto.

Il fine dell'articolo 38 è quello di consentire stanziamenti straordinari in favore della Regione siciliana per perequare le condizioni di zona depressa nei confronti delle altre che lo sono meno.

Noi, in altri termini, puntiamo sull'articolo 38 per ottenere che la Sicilia sia elevata a quel livello di vita civile goduto nelle altre regioni d'Italia. Noi ipotechiamo questo credito, del quale non conosciamo neanche la cifra e l'entità, per destinarlo a spese di carattere straordinario, a un nuovo indirizzo politico nazionale, che consiste nella realizzazione della riforma agraria. Io penso che, indipendentemente dalla possibilità di attingere al Fondo che potrebbe pervenirci dall'articolo 38, noi abbiamo il diritto di pretendere che lo Stato, per l'articolo 38, ci consenta di realizzare quelle opere pubbliche che difettano in Sicilia e che sono anche inerenti alla riforma agraria. Ciò al fine di beneficiare, per la realizzazione della riforma agraria, di fondi straordinari nello stesso modo con cui sarà provveduto per altre regioni.

Ora noi, con l'emendamento in esame, ipotechiamo, in poche parole, dei fondi, che ci servono per altri scopi e che per l'articolo 38 sono destinati a soddisfare le altre esigenze della Sicilia, per uno scopo che deve essere realizzato anche nelle altre regioni con somme che lo Stato, per necessità di cose, dovrà approntare per la riforma agraria in tutta la Nazione.

COLAJANNI POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. Debbo fare molto brevemente la mia dichiarazione di voto anche perchè sono stato chiamato quasi in causa dall'onorevole Starrabba di Giardinelli: per ragione di coerenza, di coerenza in campi opposti, tanto l'onorevole Starrabba di Giardinelli (per coerenza conservatrice)...

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non è un principio conservatore il mio.

COLAJANNI POMPEO ...quanto io (modestamente, per coerenza innovatrice) ci siamo trovati a dare, nei confronti del nuovo emendamento, un voto comune. Debbo, però, dire che in questo momento — dato che il mio emendamento, già approvato dalla maggioranza della Giunta del bilancio, non viene più in votazione perchè superato dal nuovo emendamento accolto da una nuova maggioranza formatasi in senso alla Giunta stessa — mi trovo libero da quelle ragioni che hanno determinato il mio voto contrario in sede di Giunta. Dichiaro, pertanto, che in sede di Assemblea io voterò, per le ragioni che già ho esposto, a favore dell'emendamento presentato dall'onorevole Ausiello e altri e accettato dal Governo. In sostanza, le nostre vie per un momento si sono incontrate, onorevole Starrabba di Giardinelli; ma era naturale che poi dovessero di nuovo, presto, fatalmente divergere. (*Applausi dalla sinistra*)

ARDIZZONE. Non vuole restare a fianco dell'onorevole Starrabba di Giardinelli. (*Rumori - Richiami del Presidente*)

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sull'emendamento proposto dalla Giunta del bilancio, relativo allo stralcio dei 20 miliardi dal capitolo 562, per la riforma agraria, è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Montalbano, Ramirez, Potenza, Nicastro, Ausiello, Cuffaro, Semeraro, Bosco, Taormina e D'Agata. Chiedo se tale richiesta debba intendersi estesa anche alla votazione dell'emendamento Ausiello ed altri.

MONTALBANO. Rinunziamo alla richiesta.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Ausiello ed altri, fatto proprio dal Governo ed accettato dalla Giunta del bilancio:

*Al capitolo 562 (« Fondo di Solidarietà Nazionale ») sostituire il seguente :*

« Capitolo 562. Fondo da ripartire per l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione approvato con R. D. L. 15 maggio 1946, n. 455, ed in particolare di lavori pubblici connessi all'attuazione della riforma agrario-fondiaria, ad integrazione delle spese cui, a tal fine, provvede direttamente lo Stato, lire 30 miliardi. »

Lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

POTENZA. Viva la riforma agraria, viva la Sicilia! (Applausi dalla sinistra)

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Colajanni Pompeo ed altri si intende superato.

Procediamo ora all'esame dei rimanenti capitoli della parte straordinaria della rubrica « Assessorato delle finanze », i quali si intenderanno approvati con la semplice lettura, quando non vi siano osservazioni od emendamenti. Se ne dia lettura.

D'AGATA, segretario, legge:

Titolo II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.*

*Assessorato delle Finanze.*

*Presidenza della Regione e Uffici, Servizi e Amministrazioni dipendenti.*

*Servizi della Stampa.*

Capitolo 516. Spese e contributi straordinari per la stampa e la propaganda dell'autonomia, lire 25.000.000.

*Amministrazione degli Enti locali.*

Capitolo 517. Spese straordinarie per la beneficenza, ad integrazione di quella a cui provvede direttamente lo Stato, lire 350.000.000.

Capitolo 518. Spese, contributi e concorsi per colonie marine e montane per l'assistenza all'infanzia in genere, *per memoria.*

Capitolo 519. Sussidi straordinari ad Istituzioni pubbliche di beneficenza, *per memoria.*

Capitolo 520. Sussidi straordinari ad Istituzioni private di beneficenza, *per memoria.*

Capitolo 521. Sussidi ad Istituzioni per la lotta contro l'istigazione, l'incitamento e l'adescamento alla corruzione, alla immoralità e alla delinquenza, *per memoria.*

Capitolo 522. Soccorsi e sussidi ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena, da avviare ai centri di rieducazione morale, materiale e professionale, *per memoria.*

Capitolo 523. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali in dipendenza di pubbliche calamità, *per memoria.*

Capitolo 524. Sussidi e concorsi straordinari a favore di ospedali per comprovate esigenze di carattere economico-finanziario, *per memoria.*

Capitolo 525. Spese straordinarie per l'assistenza alle popolazioni e beneficenza in genere e particolarmente per prevenire l'accattonaggio, da erogarsi mediante assegnazione agli organi periferici, *per memoria.*

Capitolo 526. Sussidi e concorsi ad Istituti anche di istruzione od Enti che abbiano finalità sociali ovvero di prevalente interesse regionale, *per memoria.*

Capitolo 527. Contributi destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18, terzo comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848), *per memoria.*

Capitolo 528. Contributi e concorsi, a favore di enti locali, nelle spese per l'esecuzione di impianti concernenti servizi pubblici obbligatori, nonché nelle spese

per sistemazioni ed adattamenti degli impianti medesimi, *per memoria.*

Capitolo 529. Spese per rette di ricovero di minori poveri e di vecchi indigenti inabili al lavoro, ricoverati per conto della Regione, *per memoria.*

*Totale delle spese per l'Amministrazione degli Enti locali, lire 350.000.000.*

*Servizi dell'Alimentazione.*

Capitolo 530. Sovvenzioni ad Enti ed Associazioni per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari e cucine economiche, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, lire 100.000.000.

Capitolo 531. Sovvenzioni ad Enti, Associazioni e privati per l'impianto ed il funzionamento di mense popolari, *per memoria.*

Capitolo 532. Sovvenzioni ad Enti, Associazioni e privati per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche, *per memoria.*

*Totale delle spese per i Servizi dell'Alimentazione, lire 100.000.000.*

*Servizi della pesca marittima e delle attività marinare.*

Capitolo 533. Spese per promuovere e sussidiare lo incremento e la migliore organizzazione della pesca e delle industrie accessorie, lire 50.000.000.

Capitolo 534. Contributi, sovvenzioni e sussidi per il potenziamento dell'industria ittica, *per memoria.*

*Totale delle spese per i Servizi della pesca marittima e delle attività marinare, lire 50.000.000.*

*Totale della rubrica « Presidenza della Regione e Uffici, Servizi e Amministrazioni dipendenti » (parte straordinaria - categoria I), lire 525.000.000.*

*Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche della Regione.*

*Economato della Regione.*

Capitolo 535. Spese relative alla devoluzione alla Regione dei beni del cessato partito nazionale fascista (decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, lire 200.000).

*Totale della sottorubrica « Spese comuni a tutte le Amministrazioni centrali della Regione - Economato della Regione » compresa nella rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 200.000.*

*Spese per i Servizi speciali e Uffici periferici.*

*Amministrazione del catasto e dei servizi Tecnici erariali.*

Capitolo 536. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e non di ruolo per missioni compiute per la formazione del nuovo catasto per i terreni, per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria, per la revisione generale degli estimi *per memoria.*

Capitolo 537. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste

e per la esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, *per memoria*.

Capitolo 538. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dalla Regione o con il concorso della Regione, *per memoria*.

Capitolo 539. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976), *per memoria*.

Capitolo 540. Spese (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo, i compensi di qualsiasi natura e le indennità di missione) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249), *per memoria*.

*Totale delle spese della « Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali e Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

#### *Amministrazione del demanio.*

Capitolo 541. Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per lo acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali, lire 250 milioni.

Capitolo 542. Spese inerenti alla vendita dei beni, *per memoria*.

*Totale della spesa « Amministrazione del demanio » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 250.000.000.*

#### *Amministrazione delle imposte dirette.*

Capitolo 543. Spese varie (escluse le retribuzioni al personale non di ruolo e i compensi di qualsiasi natura) per l'impianto ed il funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1936 n. 1639 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016), *per memoria*.

Capitolo 544. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo assunto per lo impianto e il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, *per memoria*.

Capitolo 545. Premio giornaliero di presenza al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 546. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'anagrafe tributaria (art. 1 del

decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 547. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto ai lavori dell'anagrafe tributaria (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 548. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle vetture catastali arretrate, *per memoria*.

Capitolo 549. Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-52, *per memoria*.

Capitolo 550. Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da Società non azionarie (art. 23 del R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939, n. 250 (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 551. Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali, o da Società non azionarie, nonché delle indennità di mora. (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939, n. 250), (Spesa d'ordine), *per memoria*.

Capitolo 552. Integratore d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, *per memoria*.

*Totale delle spese della « Amministrazione delle imposte dirette » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.*

#### *Amministrazione della finanza straordinaria.*

Capitolo 553. Spesa per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime, *per memoria*.

Capitolo 554. Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo, *per memoria*.

Capitolo 555. Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 556. Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 557. Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 558. Spese e premi per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione delle imposte straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 559. Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori.

Capitolo 560. Indennità e rimborsi di spese per missioni, *per memoria*.

Capitolo 561. Restituzioni e rimborsi. (Spesa d'ordine),  
 Totale delle Spese della « Amministrazione della Finanza straordinaria » della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire —.

Totale della sottorubrica « Spese per i servizi speciali ed Uffici periferici » della rubrica dell'Assessorato delle Finanze, lire 250.000.000.

*Fondo di Solidarietà Nazionale.*

Capitolo 562 (come risulta dall'emendamento già approvato). Fondo da ripartire per la esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione approvato con R. decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed in particolare di lavori pubblici connessi alla attuazione della riforma agrario-fondiaria, ad integrazione delle spese cui, a tal fine, provvede direttamente lo Stato, lire 30.000.000.000.

Totale della rubrica dell'Assessorato delle Finanze (parte straordinaria - categoria I), lire 30.775.200.000.

*Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria II. Movimento di capitali. — Assessorato delle Finanze.*

*Anticipazioni.*

Capitolo 660. Anticipazioni varie, per memoria.

*Partecipazioni.*

Capitolo 661. Conferimento della Regione al patrimonio disponibile dell'Ente Siciliano di Elettricità (E.S.E.) (artt. 1 e 2 della legge regionale 29 giugno 1948, n. 25) (terza delle dieci rate), lire 100.000.000.

*Partite che si compensano con l'entrata.*

Capitolo 662. Spese di ogni genere che si compensano con l'entrata, per memoria.

Capitolo 663. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. (Spesa d'ordine), lire 5.000.000.

Totale della rubrica Assessorato delle Finanze (parte straordinaria - Categoria II), lire 105.000.000.

**PRESIDENTE.** Si intende così approvata la rubrica « Assessorato delle finanze ».

Il seguito della discussione è rinviaato alla seduta successiva.

Avverto che, l'esame delle rimanenti rubriche del bilancio proseguirà con questo ordine: 1) Assessorato dell'igiene e della sanità; 2) Assessorato della pubblica istruzione; 3) Assessorato dei lavori pubblici; 4) Assessorato del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; 5) Assessorato dell'industria e del commercio; 6) Assessorato del turismo; 7) Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La seduta è rinviaata a domani, sabato 10 dicembre, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno.

**La seduta è tolta alle ore 21,15.**

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo